



Bruxelles, 5.7.2023
COM(2023) 432 final

ANNEX 2 – PART 3/4

ALLEGATI

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE

Note introduttive

1. Gli elenchi delle parti di cui alle appendici 17-B-1 e 17-B-2 stabiliscono, a norma degli articoli 17.14 e 18.8, le riserve formulate dalle parti rispetto alle misure esistenti, o a quelle più restrittive o nuove, che non sono conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:

a) articolo 18.6;

b) articolo 17.9 o 18.4;

c) articolo 17.11 o 18.5;

d) articolo 17.13; o

e) articolo 17.12.

2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.

3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:

- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
- b) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
- c) "classificazione industriale" si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva;
- d) "tipo di riserva" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1 del presente allegato, per il quale la riserva è formulata;
- e) "descrizione" definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e
- f) "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della riserva.

4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento "descrizione" prevale su tutti gli altri.

5. Ai fini degli elenchi delle parti, per "ISIC rev. 3.1" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

6. Ai fini degli elenchi delle parti, è formulata una riserva per l'obbligo di avere una presenza locale nel territorio delle parti rispetto all'articolo 18.6 e non rispetto all'articolo 17.9 o all'articolo 18.4 o, nell'allegato 17-C, rispetto all'articolo 18.7.

7. Una riserva formulata a livello della parte UE si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve della parte UE, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Cile si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

8. Negli elenchi delle parti non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 17.9 e 18.4. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

9. Si precisa che, per la parte UE, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.

10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso della parte UE, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 17, che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

11. Gli elenchi delle parti si applicano solo ai territori delle parti conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

12. Nell'elenco della parte UE vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

SEE Spazio economico europeo

ELENCO DELLA PARTE UE

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Riserva n. 3 – Servizi professionali – servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – servizi immobiliari

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – servizi di collocamento

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – altri servizi alle imprese

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Riserva n. 12 – Costruzioni

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Riserva n. 16 – Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 17 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 18 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 19 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Riserva n. 20 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Riserva n. 21 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Riserva n. 22 – Altri servizi non compresi altrove

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Tipo di riserva: trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consiglio di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Capo / sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole.

Misure esistenti:

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2; e Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In FR: a norma degli articoli L151-1 e 153-1 e seguenti del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in FR nei settori elencati all'articolo R.151-3 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministro dell'Economia.

Misure esistenti:

FR: definite nell'elemento "descrizione" come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In FR: la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo della FR, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In BG: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni.

Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, è subordinata ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia per le imprese pubbliche e il controllo o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione europea di cui all'allegato 17-A del presente accordo.

In IT: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

- i) imporre condizioni specifiche sull'acquisto di quote;
- ii) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; o

- iii) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamenti di attività o cessazioni) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla presidenza del Consiglio dei ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il presidente del Consiglio dei ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

- i) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;
- ii) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; o
- iii) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.

Misure esistenti:

IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; e decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In LT: imprese, settori, aree, attività e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale.

Misure esistenti:

LT: legge sulla protezione degli oggetti importanti per garantire la sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2002, n. IX-1132 (modificata da ultimo il 17 settembre 2020 n. XIII-3284).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In SE: prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In HU: acquisto di proprietà demaniali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: acquisto di terreni arabili da parte di persone giuridiche straniere e di persone fisiche non residenti.

Misure esistenti:

HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59)); e legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali (capo IV (paragrafi 8-20)).

In LV: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini del Cile o di un paese terzo.

Misure esistenti:

LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30.

In SK: le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (per esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche ecc.).

Misure esistenti:

SK: legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali; legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli; legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca; legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria;

legge n. 202/1995 sulle valute estere; legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria; legge n. 326/2005 sulle foreste; e legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale; Scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquistare terreni. Le persone giuridiche della BG a partecipazione straniera non possono acquistare terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e le persone fisiche straniere con residenza permanente all'estero possono acquisire edifici e diritti di proprietà immobiliare (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù). Le persone fisiche straniere con residenza permanente all'estero e le persone giuridiche straniere in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza ai fini dell'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri.

Misure esistenti:

BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22; legge sulla proprietà e sull'uso dei terreni agricoli, articolo 3; e legge sulle foreste, articolo 10.

In EE: le persone fisiche o giuridiche straniere non appartenenti al SEE o a Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico ("OCSE") possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono comprovare, come previsto dalla legge, che il bene immobile verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato.

Misure esistenti:

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In LT: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione europea, e che sia applicabile in LT, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli. Tuttavia le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei membri dell'OCSE e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in LT svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la LT sia impegnata possono acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.

Misure esistenti:

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania; legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, nuova redazione 20 marzo 2003 n. IX-1381, da ultimo modificata il 12 gennaio 2018, n. XIII-981; legge fondiaria del 26 aprile 1994 n. I-446, nuova redazione 27 gennaio 2004 n. IX-1983, da ultimo modificata il 26 giugno 2020 n. XIII-3165; legge sull'acquisto di terreni agricoli, del 28 gennaio 2003, n. IX-1314, nuova redazione dal 1° gennaio 2018 n. XIII-801, da ultimo modificata il 14 maggio 2020 n. XIII-2935; e legge sulle foreste, del 22 novembre 1994, n. I-671, nuova redazione 10 aprile 2001 n. IX-240, da ultimo modificata il 25 giugno 2020 n. XIII-3115.

c) Riconoscimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE: le direttive dell'Unione europea sul riconoscimento reciproco dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro.

d) Trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese terzo che:

- i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- ii) concede il diritto di stabilimento; o
- iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per "mercato interno relativo ai servizi e agli investimenti" si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per "diritto di stabilimento" si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo bilaterale o multilaterale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno della parte in cui lo stabilimento si attua.

Per "ravvicinamento delle legislazioni" si intende:

- i) l'allineamento della legislazione di una o più parti dell'accordo bilaterale o multilaterale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) dell'accordo; o
- ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto delle parti dell'accordo bilaterale o multilaterale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono e si ritengono avvenuti solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto nazionale della parte (o delle parti) dell'accordo bilaterale o multilaterale.

Misure esistenti:

UE: accordo sullo Spazio economico europeo¹; accordi di stabilizzazione; accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera; e accordi di libero scambio globali e approfonditi.

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT e qualsiasi dei paesi o principati seguenti: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In DK, FI, SE: misure adottate da DK, SE e FI, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

- i) sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (R&S) (Fondo industriale nordico);
- ii) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e
- iii) assistenza finanziaria alle società che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale); l'obiettivo della società nordica per il finanziamento ambientale (NEFCO) è quello di promuovere investimenti di interesse ambientale nordico, con particolare attenzione sull'Europa orientale.

¹ GU CE L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti operata da una parte o delle sovvenzioni di cui alla parte III, articolo 18.1, paragrafo 2, lettere e) e f), del presente accordo.

In PL: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in PL, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

In PT: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Cabo Verde, Guinea equatoriale, Mozambico, Sao Tomé e Principe e Timor Leste).

e) Armi, munizioni e materiale bellico

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

Riserva n. 2 – Servizi professionali, diversi dai servizi sanitari

Settore:	servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e servizi urbanistici, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria
Classificazione industriale:	parte di CPC 861, parte di CPC 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, e parte di CPC 879
Tipo di riserva:	trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consiglio di amministrazione
Capo:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi giuridici

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE, a eccezione di SE: riserva per la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, "huissiers de justice" o altri "officiers publics et ministériels", e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di CPC 87902).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

In BG: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).

In LT: gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi internazionali (parte di CPC 861), comprese le disposizioni specifiche in materia di rappresentanza legale dinanzi ai tribunali.

- b) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: un controllo finanziario indipendente è svolto da revisori dei conti iscritti registrati che sono membri dell'istituto dei revisori ufficiali dei conti. Subordinatamente al principio di reciprocità, tale Istituto iscrive un organismo di revisione dei conti del Cile o di un paese terzo che abbia comprovato quanto segue:

- i) tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori dei conti bulgari e hanno superato l'esame di ammissione;
- ii) svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e
- iii) pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti di interesse pubblico.

Misure esistenti:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In CZ: solo una persona giuridica in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Cechia o degli Stati membri è autorizzata a effettuare revisioni dei conti in Cechia.

Misure esistenti:

CZ: legge 14 aprile 2009, n. 93/2009 Racc., sui revisori dei conti, e successive modifiche.

c) Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In HR: prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

Riserva n. 3 – Servizi professionali – servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Settore: servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti

Classificazione industriale: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121, 932

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191).

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

In BG: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In CZ e MT: la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 296/2008, Racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani); legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici); legge n. 268/2014, Racc., sui dispositivi medici e che modifica la legge n. 634/2004 sulle tasse amministrative, e successive modifiche; legge n. 285/2002, Racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sui trapianti); legge n. 372/2011, Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione; e legge n. 373/2011, Racc., sui servizi sanitari specifici.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di NL e SE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione europea (CPC 9312, parte di 93191).

In BE: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In PT: per quanto riguarda le professioni dei fisioterapisti, del personale paramedico e dei podologi, i professionisti stranieri possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

b) Servizi veterinari (CPC 932)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica.

L'esercizio della professione veterinaria è consentito solo ai cittadini del SEE e ai residenti permanenti (è prescritta la presenza fisica per i residenti permanenti).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BE e LV: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di BE, BG, EE, ES, IE e IT: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione europea è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi.

In CZ: le vendite al dettaglio sono possibili soltanto dagli Stati membri.

In BE: le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici specifici sono possibili soltanto da una farmacia stabilita in BE.

In BG, EE, ES, IT e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici.

In IE e LT: vendite al dettaglio transfrontaliere di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione.

In PL: gli intermediari nel commercio di medicinali devono essere registrati e avere la residenza o la sede legale nel territorio della PL.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici e ortopedici.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In SE: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Misure esistenti:

AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. Nr. 185/1983, §§ 57, 59, 59a; e

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. Nr. 657/1996 e successive modifiche, § 99.

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

CZ: legge n. 378/2007, Racc., sui prodotti farmaceutici, e successive modifiche; e legge n. 372/2011, Racc., sui servizi sanitari, e successive modifiche.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

PL: legge farmaceutica, articolo 73a (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 944, 1493).

SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336); regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); e l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9).

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – servizi di ricerca e sviluppo

Settore: servizi di ricerca e sviluppo

Classificazione industriale: CPC 851, 852, 853

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In RO: prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

Misure esistenti:

RO: ordinanza governativa n. 6/2011; decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e decisione governativa n. 134/2011.

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – servizi immobiliari

Settore: servizi immobiliari

Classificazione industriale: CPC 821, 822

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In CZ e HU: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing

Settore: servizi di noleggio o leasing senza operatori

Classificazione industriale: CPC 832

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE e FR: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Settore: servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie

Classificazione industriale: CPC 87901, 87902

Tipo di riserva: trattamento nazionale

presenza locale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Nell'UE, a eccezione di ES, LV e SE: per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – servizi di collocamento

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di collocamento

Classificazione industriale: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di HU e SE: servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).

In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).

In IE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).

In FR, IE, IT e NL: la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).

Misure esistenti:

AT: codice del commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, e successive modifiche; e legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, e successive modifiche.

BG: legge per la promozione dell'occupazione, articoli 26, 27, 27a e 28.

CY: legge n. 126(I)/2012 sulle agenzie private di collocamento e successive modifiche; e legge n. 174(I)/2012 e successive modifiche.

CZ: legge sull'occupazione (435/2004).

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG); Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; codice sociale, terzo volume) – promozione dell'occupazione; e Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordinanza sull'occupazione degli stranieri).

DK: §§ da 8a a 8f del decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 A), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 A).

FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).

HR: legge sul mercato del lavoro (GU 118/18, 32/20); legge sul lavoro (GU 93/14, 127/17, 98/19); e legge sugli stranieri (GU 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).

IE: legge sui permessi di lavoro del 2006. Sezione 1, punti 2 e 3.

IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.

LT: codice del lavoro della Repubblica di Lituania approvato dalla legge, del 14 settembre 2016, n. XII-2603 della Repubblica di Lituania, modificata da ultimo il 15 ottobre 2020 n. XIII-3334; e legge sullo status giuridico degli stranieri della Repubblica di Lituania, del 29 aprile 2004, n. IX-2206, modificata da ultimo il 10 novembre 2020 n. XIII-3412.

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).

MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (capo 343) (articoli da 23 a 25); e regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).

PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, e successive modifiche).

PT: decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio; legge n. 28/2016, del 23 agosto 2016, e legge n. 146/2015 del 9 settembre 2015 (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).

RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata, e decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche; ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010; e legge n. 53/2003 – Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.

SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); e legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 1/2018).

SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione

Classificazione industriale: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di sicurezza.

In DK, HR e HU: la prestazione di servizi relativi ai sottosegretari seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: per i membri dei consigli di amministrazione delle imprese che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro.

In FI: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

In ES: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza. Per il personale di sicurezza privato è prescritta la cittadinanza.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE, FI, FR e PT: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita. È prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT e per gli amministratori delegati e gli amministratori in FR.

Misure esistenti:

BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 Octobre 2017.

BG: legge sulle imprese di sicurezza privata.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: regolamento sulla sicurezza dell'aviazione.

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002.

LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni.

LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14).

PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, e successive modifiche).

PT: legge 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio 2019; e ordinanza 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril 2015.

SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata).

b) Servizi di investigazione (CPC 87301)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione di servizi di investigazione.

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – altri servizi alle imprese

Settore – sottosettore: servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere)

Classificazione industriale: CPC 86764, 86769, 87905, 87904, 884, 8868, 887

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.

b) Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In HU: prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.

- c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In HU: servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

- d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di DE, EE e HU: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature per il trasporto ferroviario.

Nell'UE, a eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne.

Nell'UE, a eccezione di EE, HU e LV: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime.

Nell'UE, a eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868).

Nell'UE: la prestazione transfrontaliera di servizi di ispezione obbligatoria e certificazione delle navi.

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

¹ Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU CE L 131 del 28.5.2009, pag. 11).

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi seguenti:

- i) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- ii) servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- iii) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
- iv) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Settore: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In BE: servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.

Riserva n. 12 – Costruzioni

Settore: servizi di costruzione

Classificazione industriale: CPC 51

Tipo di riserva: trattamento nazionale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese di progettazione registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania.

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Settore: servizi di distribuzione

Classificazione industriale: CPC 621, 62117, 62251, 62228, 62251, 62271, 8929, parte di 62112, 62226, parte di 62272, 62276, parte di 631, 63108, parte di 6329

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Distribuzione di prodotti farmaceutici

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929).

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana; e legge sui dispositivi medici.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

b) Distribuzione di bevande alcoliche

In FI: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Misure esistenti:

FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1102/2017).

- c) Altra distribuzione (parte di CPC 621, 62228, 62251, 62271, parte di 62272, 62276, 63108, parte di 6329)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La BG si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.

Misure esistenti:

In BG: legge sui medicinali nella medicina umana; legge sui dispositivi medici; legge sull'attività veterinaria; legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori; legge sul tabacco e i prodotti del tabacco; legge sulle accise e sui depositi fiscali; e legge sul vino e sulle bevande spiritose.

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Settore: servizi di istruzione

Classificazione industriale: CPC 92

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

Nell'UE, a eccezione di CZ, NL, SE e SK: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati con fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).

In CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).

In AT, BG, CY, FI, MT e RO: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

In CZ e SK: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).

In SI: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale. La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).

In SE: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In SK: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BG, IT e SI: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).

In BG e IT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).

In AT: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

Misure esistenti:

BG: legge sull'istruzione pubblica, articolo 12; legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari; e legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22.

FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998); Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998); Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998); Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998); Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore); legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private); delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

SK: legge 245/2008 sull'istruzione; legge 131/2002 sulle università; e legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica.

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Settore – sottosettore: servizi ambientali – gestione dei rifiuti e del suolo

Classificazione industriale: CPC 9401, 9402, 9403, 94060

Tipo di riserva: presenza locale

Capo: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In DE: la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza.

Riserva n. 16 – Servizi sanitari e sociali

Settore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Nell'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma.

Nell'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In AT, PL e SI: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

In BE: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In FI: la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 372/2011 Racc., sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

In DE: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri". Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In DE: la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche.

La nazionalizzazione di altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).

In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FR: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311).

Misure esistenti:

FR: Code de la Santé Publique.

b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di HU: la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, servizi sociali e attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

Nell'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio.

In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In DE: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri".

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011.

IE: Health Act 2004 (S. 39); e Health Act 1970 (e successive modifiche –S.61A).

IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale; decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali.

Riserva n. 17 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore: servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 7472

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FR: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro per la prestazione di servizi di guida turistica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

In LT: nella misura in cui il Cile consente ai cittadini della LT di prestare servizi di guida turistica, la LT consentirà ai cittadini del Cile di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.

Riserva n. 18 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore: servizi ricreativi, culturali e sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, 963, 9619, 964

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE, a eccezione di AT e, per la liberalizzazione degli investimenti, in LT: la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE, a eccezione di AT e SE: la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In BG: la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In EE: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, fatta eccezione per i servizi delle sale cinematografiche.

In LT e LV: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

In CY, CZ, LV, PL, RO e SK: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi.

c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

In FR: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa del Cile è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

Misure esistenti:

FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione, e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

Riserva n. 19 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Settore: servizi di trasporto

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Trasporto marittimo – qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE: la cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

Nell'UE, a eccezione di LV e MT: solo le persone fisiche o giuridiche dell'UE possono registrare una nave e gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (si applica per tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, compresi la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; il trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e i servizi ausiliari del trasporto marittimo).

Nell'UE: per i servizi di feederaggio e per il riposizionamento di container di proprietà di compagnie di navigazione dell'Unione europea o da esse noleggiati su base non commerciale, per la parte di tali servizi che non rientra nell'esclusione del cabotaggio marittimo nazionale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In SK: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale in SK per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722).

b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro, l'Unione europea si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali degli Stati membri possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

Nell'UE, a eccezione di LT e LV: solo le navi battenti la bandiera di uno Stato membro possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In LT: solo le persone giuridiche della LT o le persone giuridiche di uno Stato membro con succursali in LT che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214, 7452).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741).

Misure esistenti:

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire; Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence; Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers); Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand); Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge); Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); e Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

c) Trasporto per vie navigabili interne e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale, trattamento della nazione più favorita:

Nell'UE: trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722); e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE: trasporto ferroviario di passeggeri (CPC 7111).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE: trasporto ferroviario di merci (CPC 7112). Soggetto a condizioni di reciprocità.

In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

Misure esistenti:

UE: direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU UE L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

- e) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

Nell'UE:

- i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712); e
- ii) limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo ai cittadini di uno Stato membro e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la propria sede centrale nell'Unione europea. È prescritta la costituzione in società (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FR: la prestazione di servizi di autobus interurbani (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BG: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²; e regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio³.

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006; Laki liikenteen palveluista (legge sui servizi di trasporto) 320/2017; e Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002.

¹ Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU CE L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

² Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU CE L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

³ Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU CE L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: la fornitura di servizi di trasporto nello spazio e la fornitura di servizi di noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

g) Deroghe al trattamento della nazione più favorita

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

– Trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo

In FI: è accordato un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano le navi battenti bandiera straniera di un altro paese specifico o i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in FI su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722).

– Servizi di supporto al trasporto marittimo

In BG: nella misura in cui il Cile consente ai prestatori di servizi della BG di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la BG permetterà ai prestatori di servizi del Cile di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742).

– Noleggio o leasing di navi

In DE: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in DE può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103).

– Trasporto su strada e su rotaia

Nell'UE: concedere un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione europea o gli Stati membri e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

- i) riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente¹; o
- ii) prevedere l'esenzione fiscale per tali veicoli.

– Trasporto su strada

In BG: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano i termini e le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123).

¹ Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.

In CZ: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla CZ verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in ES può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi della ES (CPC 7123). Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

In HR: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In LT: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le imposte e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

In SK: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Slovacchia verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

– Trasporto ferroviario

In BG, CZ e SK: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Cechia e della Slovacchia e tra i paesi interessati (CPC 7111, 7112).

– Trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

Nell'UE: è accordato un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra.

– Trasporto su strada e su rotaia

In EE: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721).

- Tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo

In PL: nella misura in cui il Cile consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Cile da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto del Cile in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

Riserva n. 20 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Settore: agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza; 0501, 0502, CPC 882

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Agricoltura, caccia e silvicoltura

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HR: attività agricole e venatorie.

In HU: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

Misure esistenti:

HR: legge sui terreni agricoli (GU 20/18, 115/18, 98/19).

b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, presenza locale:

Nell'UE:

1. In particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, relativamente all'accesso a risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri e al relativo uso, o ai diritti di pesca derivanti da una licenza di pesca di uno Stato membro, si riserva tra l'altro di:
 - a) disciplinare lo sbarco delle catture effettuate da navi battenti bandiera del Cile o di un paese terzo in relazione ai contingenti a essi assegnati oppure, solo in rapporto alle navi battenti bandiera di uno Stato membro, di imporre che una quota delle catture totali sia sbarcata in porti dell'Unione europea;
 - b) determinare la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale;

- c) concedere un trattamento differenziato in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri in materia di pesca; e
 - d) imporre che l'equipaggio di una nave battente bandiera di uno Stato membro sia composto di cittadini degli Stati membri.
2. Un peschereccio è legittimato a battere bandiera di uno Stato membro solo se:
- a) è interamente di proprietà di:
 - i) società costituite nell'Unione europea; o
 - ii) cittadini degli Stati membri;
 - b) la sua gestione corrente è diretta e controllata dall'interno dell'Unione europea; e
 - c) il noleggiatore, gestore o operatore della nave è una società costituita nell'Unione europea o è un cittadino di uno Stato membro.
3. Solo a navi battenti bandiera di uno Stato membro può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro.

4. La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.
5. Il paragrafo 1, lettere a), b), c) (salvo che con riferimento al trattamento della nazione più favorita) e d), il paragrafo 2, lettera a), punto i), il paragrafo 2, lettere b) e c), e il paragrafo 3 si applicano solo alle misure applicabili a navi o imprese indipendentemente dalla cittadinanza degli effettivi titolari.

La nazionalità dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro.

La creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della BG sono effettuate da navi battenti bandiera della BG. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la BG e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.

c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

Riserva n. 21 – Attività estrattive e attività connesse all'energia

Settore:	attività estrattive – estrazione di minerali energetici; attività estrattive – estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; attività connesse all'energia – produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887
Tipo di riserva:	trattamento nazionale alta dirigenza e consiglio di amministrazione prescrizioni in materia di prestazioni presenza locale
Capo:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

- a) Attività estrattive e attività connesse all'energia – generale (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: qualora uno Stato membro consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese del Cile controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea nel suo complesso o di un singolo Stato membro. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

La presente riserva non si applica a HR, HU e LT (per LT, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla LV per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla SI per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In CY: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole. Per i servizi connessi all'energia elettrica si applicano le condizioni di cittadinanza e di residenza (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131 e 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FI: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda.

In FI: le restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In FR: i sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310).

In BG: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

In PT: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente nel SEE o a una persona giuridica del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: a eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030).

Misure esistenti:

UE: direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio².

¹ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU UE L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

² Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

BG: legge sull'energia.

CY: legge sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003 e successive modifiche o sostituzioni; leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004 e successive modifiche o sostituzioni; legge sul petrolio (oleodotti), capo 273; legge sul petrolio L.64(I)/1975 e successive modifiche o sostituzioni; e leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili e successive modifiche o sostituzioni.

FI: Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995); e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre 2012 – Gas naturale; decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre 2012 – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio 2006 – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica; legge 251/2012 sull'energia; e legge 657/2004 sull'energia termica.

b) Energia elettrica (ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

In FR: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In BG: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore.

In LT: servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio e commercio di energia elettrica proveniente da fonti nucleari non sicure.

In PT: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità pari o superiore a 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione europea o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una persona giuridica dell'Unione europea o con una persona giuridica di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio², in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione.

¹ Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

² Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

La persona giuridica dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

Per la costruzione di elettrodotti che collegano la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, fatta eccezione per il requisito relativo alla joint venture.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In BE: un'autorizzazione è necessaria per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in BE e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica o giuridica del SEE.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes; Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; e Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge; Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci; e Arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

FI: Sähkömarkkinalak (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013; e Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

LT: legge sulle misure necessarie per la protezione da minacce elettriche nucleari non sicure provenienti da paesi terzi, del 20 aprile 2017, n. XIII-306 (modificata da ultimo il 19 dicembre 2019, n. XIII-2705).

PT: decreto legge 215-A/2012; e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre 2012 – Energia elettrica.

- c) Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza))

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In FI: impedire per motivi di sicurezza energetica che persone fisiche o giuridiche straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL).

In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (parte di CPC 742).

In BG: per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di 742).

In PT: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, 7422).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In BE: per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:

- i) tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e

¹ Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU UE L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

- ii) la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).

In BE: in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in BE è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministro, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. L'autorizzazione può essere concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In CY: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742).

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (articolo 8.2).

BG: legge sull'energia.

CY: leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122(I)/2003 e successive modifiche; leggi sulla regolamentazione del mercato del gas del 2004, legge 183(I)/2004 e successive modifiche; legge sul petrolio (oleodotti), capo 273; legge sul petrolio, capo 272, e successive modifiche; e leggi del 2003 sulle specifiche riguardanti il petrolio e i combustibili, legge 148(I)/2003 e successive modifiche.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (587/2017).

FR: Code de l'énergie.

HU: legge XVI del 1991 sulle concessioni.

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre 2012 – Gas naturale; decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre 2012 – Energia elettrica; e decreto legge 31/2006, 15 febbraio 2006 – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

d) Nucleare (ISIC rev. 3.1 12, 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In DE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In AT e FI: per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In BE: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni:

In HU e SE: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In BG: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FR: la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, la generazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare devono rispettare gli obblighi di un accordo Euratom.

Misure esistenti:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale "Austria senza energia nucleare"), BGBl. I Nr. 149/1999.

BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare.

FI: Ydinenergiaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare.

SE: codice ambientale svedese (1998:808); e legge sulle attività nel campo della tecnologia nucleare (1984:3).

Riserva n. 22 – Altri servizi non compresi altrove

Settore: altri servizi non compresi altrove

Classificazione industriale: CPC 9703, parte di 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990

Tipo di riserva: trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

presenza locale

Capo: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FI: i servizi di cremazione e la gestione/manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

In DE: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. Creazione e gestione di cimiteri e servizi connessi ai servizi funerari.

In PT: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE.

In SE: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari.

In CY, SI: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

Misure esistenti:

FI: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003).

PT: decreto legge 10/2015, del 16 gennaio, alterado p/ Lei 15/2018, 27 março.

SE: Begravningslag (1990:1144) (legge sulle sepolture); e Begravningsförrordningen (1990:1147) (ordinanza sulle sepolture).

b) Nuovi servizi

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, presenza locale:

Nell'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella CPC.

ELENCO DEL CILE

Settore: tutti

Sottosettore:

obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti)

trattamento della nazione più favorita (investimenti)

Descrizione: investimenti

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la proprietà o il controllo di terreni utilizzati per attività agricole entro cinque chilometri dalla costa. Tali misure potrebbero comprendere l'obbligo che la maggioranza di ciascuna classe di azioni di una persona giuridica cilena che intenda possedere o controllare tali terreni sia detenuta da persone cilene o da persone residenti in Cile per 183 giorni o più all'anno.

Misure esistenti: decreto legge 1.939, Gazzetta ufficiale, 10 novembre 1977, norme per l'acquisizione, l'amministrazione e la cessione di beni di proprietà dello Stato, titolo I (Decreto Ley 1.939, Diario Oficial, noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado, Título I)

Settore: tutti

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

Descrizione: investimenti

Nel trasferimento o nella cessione di partecipazioni azionarie o attività detenute in un'impresa statale o in un ente pubblico esistenti, il Cile si riserva il diritto di imporre divieti o limitazioni in relazione alla titolarità di tali partecipazioni o attività e al diritto di investitori stranieri o dei loro investimenti di controllare qualsiasi impresa statale in tal modo costituita o gli investimenti da essa effettuati. In relazione a simili trasferimenti o cessioni, il Cile può adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla nazionalità dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione.

Per "impresa statale"¹ si intende qualsiasi società di proprietà o sotto il controllo del Cile mediante una quota di partecipazione nella sua proprietà, comprese le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente accordo al solo scopo di vendere o cedere la propria quota di partecipazione nel capitale o nelle attività di un'impresa statale o di un ente pubblico esistenti.

¹ Un elenco delle imprese statali esistenti in Cile è disponibile sul seguente sito web:
<http://www.dipres.gob.cl>.

Settore: tutti

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a taluni paesi in forza di qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a taluni paesi in forza di qualsiasi accordo internazionale in vigore o firmato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, in relazione a:

- a) aviazione;
- b) pesca; o
- c) questioni marittime, compreso il salvataggio.

Misure esistenti:

Settore:	comunicazioni
Sottosettore:	trasmissione via satellite di servizi di telecomunicazione digitale
Obblighi in esame:	presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)
Descrizione:	<p>scambi transfrontalieri di servizi</p> <p>Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli scambi transfrontalieri nel settore della trasmissione unidirezionale via satellite di servizi di telecomunicazione digitale.</p>
Misure esistenti:	legge 18.168, Gazzetta ufficiale, 2 ottobre 1982, legge generale sulle telecomunicazioni, titoli I, II, III, V e VI (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III, V y VI)

Settore:	comunicazioni
Sottosettore:	trasmissione via satellite di servizi di telecomunicazione digitale
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (investimenti) trattamento della nazione più favorita (investimenti) prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti) alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)
Descrizione:	investimenti Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli investitori dell'altra parte o ai loro investimenti nel settore della trasmissione unidirezionale via satellite di servizi di telecomunicazione digitale.
Misure esistenti:	legge 18.168, Gazzetta ufficiale, 2 ottobre 1982, legge generale sulle telecomunicazioni, titoli I, II, III, V e VI (Ley 18.168, Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, Títulos I, II, III, V y VI)

Settore: questioni che coinvolgono minoranze

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi diritti o preferenze a minoranze socialmente o economicamente svantaggiate.

Misure esistenti:

Settore: questioni che coinvolgono popolazioni indigene

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi diritti o preferenze a popolazioni indigene.

Misure esistenti:

Settore: istruzione

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante:

- a) gli investitori e gli investimenti di un investitore dell'altra parte nel settore dell'istruzione; e
- b) persone fisiche che prestano servizi di istruzione in Cile.

La lettera b) comprende gli insegnanti e il personale ausiliario che prestano servizi di istruzione nell'ambito dell'istruzione prescolare, dell'istruzione dell'infanzia, dell'istruzione speciale, dell'istruzione elementare, secondaria o superiore, dell'istruzione professionale, tecnica o universitaria, nonché tutte le altre persone che prestano servizi connessi all'istruzione, compresi i finanziatori di istituti di istruzione di qualsiasi tipo, scuole, licei, accademie, centri di formazione, istituti professionali e tecnici o università.

Questa riserva non si applica agli investitori e agli investimenti di un investitore dell'altra parte in istituti privati di istruzione dell'infanzia, prescolare, elementare o secondaria che non ricevono risorse pubbliche, né alla prestazione di servizi relativi all'apprendimento di una seconda lingua, alla formazione professionale, imprenditoriale e industriale e al miglioramento del livello delle competenze, che comprendono servizi di consulenza in materia di assistenza tecnica, consulenza, programmi di studio e sviluppo di programmi nel settore dell'istruzione.

Misure esistenti:

Settore: finanze pubbliche

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti)

Descrizione: investimenti

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa all'acquisto, alla vendita o alla cessione, ad opera di cittadini dell'altra parte, di obbligazioni, titoli di Stato o qualsiasi altro tipo di strumento di debito emessi dalla Banca centrale del Cile (Banco Central de Chile) o dal governo del Cile. Questa voce non è tesa a pregiudicare i diritti degli enti finanziari (banche) dell'altra parte stabiliti in Cile di acquisire, vendere o cedere tali strumenti, quando necessario ai fini del capitale regolamentare.

Misure esistenti:

Settore: pesca

Sottosettore: attività correlate alla pesca

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di controllare le attività di pesca straniera, compresi lo sbarco di pesce, il primo sbarco di pesce trasformato in mare e l'accesso ai porti cileni (privilegi portuali).

Il Cile si riserva il diritto di controllare l'uso delle spiagge, dei terreni adiacenti alle spiagge (terrenos de playas), delle colonne d'acqua (porciones de agua) e dei fondali marini (fondos marinos) ai fini del rilascio di concessioni marittime. Si precisa che le "concessioni marittime" non riguardano l'acquacoltura.

Misure esistenti:

decreto legge 2.222, Gazzetta ufficiale, 31 maggio 1978, legge sulla navigazione, titoli I, II, III, IV e V (Decreto Ley 2.222, Diario Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación Títulos I, II, III, IV y V)

D.F.L. 340, Gazzetta ufficiale, 6 aprile 1960, sulle concessioni marittime (D.F.L. 340, Diario Oficial, abril 6, 1960, sobre Concesiones Marítimas)

Decreto supremo 660, Gazzetta ufficiale, 28 novembre 1988, regolamento sulle concessioni marittime (Decreto Supremo 660, Diario Oficial, noviembre 28, 1988, Reglamento de Concesiones Marítimas)

Decreto supremo 123 del ministero dell'Economia, dello sviluppo e della ricostruzione, sottosegretariato della Pesca, Gazzetta ufficiale, 23 agosto 2004, sull'uso dei porti (Decreto Supremo 123 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría de Pesca, Diario Oficial, agosto 23, 2004, Sobre Uso de Puertos)

Settore: industrie artistiche e industrie culturali

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a taluni paesi in forza di accordi internazionali bilaterali o multilaterali, esistenti o futuri, riguardanti le industrie artistiche e culturali, quali accordi di cooperazione nel settore audiovisivo.

Si precisa che i programmi di sovvenzione finanziati dallo Stato per la promozione di attività culturali non sono soggetti alle limitazioni o agli obblighi stabiliti nel presente accordo.

Ai fini della presente voce, per "industrie artistiche e culturali" si intendono:

- a) i libri, le riviste, le pubblicazioni periodiche o i giornali stampati o elettronici, escluse la relativa stampa e composizione;

- b) le registrazioni di film o video;
- c) le registrazioni musicali in formato audio o video;
- d) le partiture musicali stampate o le partiture leggibili da macchine;
- e) le arti visive, la fotografia artistica e i nuovi media;
- f) le arti dello spettacolo, comprese le arti del teatro, della danza e del circo; e
- g) i servizi mediatici o multimediali.

Misure esistenti:

Settore: servizi di intrattenimento e radiodiffusione

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante:

- a) l'organizzazione e la presentazione in Cile di concerti ed esibizioni musicali; o

- b) le trasmissioni radiofoniche destinate al grande pubblico, nonché tutte le attività radiofoniche, televisive e relative alla televisione via cavo, i servizi di programmazione via satellite e le reti di radiodiffusione.

Fatto salvo quanto precede, il Cile concede alle persone e agli investitori dell'altra parte e ai loro investimenti un trattamento non meno favorevole di quello che l'altra parte accorda alle persone e agli investitori del Cile e ai loro investimenti.

Misure esistenti:

Settore: servizi sociali

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)

prescrizioni in materia di prestazioni (investimenti)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (investimenti)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi pubblici di contrasto e correzionali nonché dei seguenti servizi, nella misura in cui si tratti di servizi sociali istituiti e mantenuti per motivi di interesse pubblico: sicurezza o assicurazione del reddito, previdenza o assicurazione sociale, assistenza sociale, istruzione, formazione pubblica, assistenza sanitaria e servizi per l'infanzia.

Misure esistenti:

Settore: servizi ambientali

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

trattamento della nazione più favorita (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che stabilisca che la produzione e la distribuzione di acqua potabile, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e la fornitura di servizi igienico-sanitari, quali i sistemi fognari, lo smaltimento dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue, possano essere esercitati unicamente da persone giuridiche di diritto cileno o costituite conformemente alle prescrizioni della legislazione cilena.

Questa voce non si applica ai servizi di consulenza di cui usufruiscono tali persone giuridiche.

Misure esistenti:

Settore: servizi di costruzione

Sottosettore:

Obblighi in esame: trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di costruzione da parte di persone giuridiche o soggetti giuridici stranieri.

Tali misure possono includere prescrizioni relative, ad esempio, alla residenza, alla registrazione o a qualsiasi altra forma di presenza locale.

Misure esistenti:

Settore:	trasporto
Sottosettore:	trasporto internazionale su strada
Obblighi in esame:	<p>trattamento nazionale (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)</p> <p>trattamento della nazione più favorita (investimenti e scambi transfrontalieri di servizi)</p> <p>presenza locale (scambi transfrontalieri di servizi)</p>
Descrizione:	<p>investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</p> <p>Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante il trasporto internazionale di merci o passeggeri via terra nelle zone di frontiera.</p> <p>Il Cile si riserva inoltre il diritto di adottare o mantenere in vigore le seguenti limitazioni per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto internazionale via terra dal Cile:</p> <p>a) il prestatore di servizi deve essere una persona fisica o giuridica cilena;</p>

- b) il prestatore di servizi deve avere un domicilio reale ed effettivo in Cile; e
- c) nel caso delle persone giuridiche, il prestatore di servizi deve essere legalmente costituito in Cile, oltre il 50 % del suo capitale sociale deve essere detenuto da cittadini cileni e il suo controllo effettivo deve essere esercitato da cittadini cileni.

Misure esistenti:

Settore: servizi di trasporto

Sottosettore: servizi di trasporto su strada

Obblighi in esame: trattamento nazionale (scambi transfrontalieri di servizi)

Descrizione: scambi transfrontalieri di servizi

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che autorizzi unicamente le persone fisiche o giuridiche cilene a prestare servizi di trasporto di persone o merci via terra all'interno del suo territorio (cabotaggio). A tal fine, le imprese sono tenute a utilizzare veicoli immatricolati in Cile.

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

Note introduttive

1. Gli elenchi delle parti di cui alle appendici 17-C-1 e 17-C-2 stabiliscono gli impegni in materia di accesso al mercato che ciascuna parte assume a norma degli articoli 17.8 o 18.7 e le riserve formulate da tale parte rispetto alle misure esistenti, o a quelle più restrittive o nuove, che non sono conformi agli obblighi imposti da tali disposizioni, a norma dell'articolo 17.14 o dell'articolo 18.8.
2. Ai fini del presente allegato, per "ISIC" si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.
3. Le attività economiche nei settori o sottosettori di cui ai capi 17 e 18 e non iscritti negli elenchi non sono coperte dagli impegni in materia di accesso al mercato di cui al paragrafo 1.
4. L'elenco di una parte lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.

5. Ciascuna voce degli elenchi definisce gli elementi seguenti:
- a) "settore" si riferisce al settore generale in cui la voce è creata;
 - b) "sottosettore" si riferisce al settore o all'attività specifici in cui sono assunti impegni conformemente, se del caso, alla CPC o all'ISIC; e
 - c) le "limitazioni dell'accesso al mercato" specificano le limitazioni applicabili, compresa la possibilità di mantenere in vigore misure esistenti, se così specificato, o di adottare misure nuove o più restrittive se l'accesso al mercato non è vincolato, che non sono conformi agli obblighi di cui all'articolo 17.8 o all'articolo 18.7.
6. Una riserva formulata a livello della parte UE si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Un impegno assunto o una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve della parte UE, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Cile si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

7. Gli elenchi delle parti contengono solamente limitazioni dell'accesso al mercato che non sono discriminatorie. Misure e prescrizioni discriminatorie figurano negli allegati 17-A e 17-B.

8. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi dell'articolo 17.8 o dell'articolo 18.7 per qualsiasi misura:

- a) che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, per esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
- c) volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
- d) che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, per esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; o
- e) secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, per esempio quella di avvocato o di revisore.

9. Nell'elenco di riserve figurante in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 17.8 o dell'articolo 18.7. Tali misure possono comprendere, in particolare, la necessità di ottenere una licenza, di adempiere gli obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in aree o zone protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

10. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso della parte UE, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 17, che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

11. Gli elenchi delle parti si applicano solo ai territori delle parti conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

12. Nell'elenco della parte UE vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

SEE Spazio economico europeo

ELENCO DELLA PARTE UE

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-1 – Tutti i settori	
a) Presenza commerciale	
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.</p> <p>I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.</p> <p>In HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, fatta eccezione per i servizi finanziari.</p> <p>In IT: nessun impegno specifico per l'acquisizione di partecipazioni in società che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. L'acquisizione di attività strategiche nei settori dei servizi di trasporto, delle telecomunicazioni e dell'energia può essere soggetta all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>In LT: nessun impegno specifico per imprese, settori, aree, attività e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
b) Acquisto di beni immobili	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico per l'acquisto di proprietà demaniali.</p>
c) Armi, munizioni e materiale bellico	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per la produzione, la distribuzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)	
<p>a) Servizi legali (parte di CPC 861), compresi i servizi dei consulenti in materia di brevetti</p> <p>Si precisa che, in conformità alle note introduttive, in particolare la nota 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di aver svolto il praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre di un ufficio o di un indirizzo postale nella giurisdizione di un Ordine specifico al fine di poter richiedere l'iscrizione a detto Ordine.</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di SE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, <i>huissiers de justice</i> o altri <i>officiers publics et ministériels</i>, e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902).</p> <p>In SE: nessuna.</p> <p>Nell'UE: in ciascuno Stato membro si applicano specifiche prescrizioni non discriminatorie per quanto riguarda la forma giuridica (alcuni esempi sono elencati di seguito a fini di trasparenza).</p> <p>In BE: si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla <i>Cour de cassation</i> nelle cause non penali.</p> <p>In FR: il patrocinio dinanzi alla <i>Cour de Cassation</i> e al <i>Conseil d'Etat</i> è soggetto a quote. Per gli avvocati pienamente ammessi al patrocinio, la società deve assumere una delle forme giuridiche seguenti autorizzate dal diritto francese su base non discriminatoria: SCP (<i>société civile professionnelle</i>), SEL (<i>société d'exercice libéral</i>), SEP (<i>société en participation</i>), SARL (<i>société à responsabilité limitée</i>), SAS (<i>société par actions simplifiée</i>), SA (<i>société anonyme</i>), SPE (<i>société pluriprofessionnelle d'exercice</i>) e <i>association</i>, a determinate condizioni.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>Alcuni Stati membri possono imporre l'obbligo dell'autorizzazione a esercitare la professione forense secondo il diritto della giurisdizione ospitante nei confronti delle persone fisiche che ricoprono determinate posizioni in uno studio legale, in un'azienda o impresa o per gli azionisti.</p>	<p>In uno studio legale che fornisce servizi nel contesto del diritto francese o dell'Unione europea, la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative relative all'attività professionale dei soci.</p> <p>In SI: la presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.</p>
<p>b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FR: nessuna.</p> <p>In FR: la prestazione può avvenire esclusivamente tramite SCP (<i>société civile professionnelle</i>), SEL (<i>société d'exercice libéral</i>) o qualsiasi altra forma giuridica, a determinate condizioni.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FR e HU: nessuna.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FR: la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, fatta eccezione per SNC (<i>Société en nom collectif</i>) e SCS (<i>Société en commandite simple</i>). Si applicano condizioni specifiche a SEL (<i>sociétés d'exercice libéral</i>), AGC (<i>Association de gestion et comptabilité</i>) e SPE (<i>Société pluri-professionnelle d'exercice</i>). (CPC 86213, 86219, 86220).</p>
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In HU: nessun impegno specifico per le attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>d) Servizi di revisione dei conti (CPC 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di DE, EE, BG, FR, HU, PL e PT: nessuna.</p> <p>In EE: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In BG: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.</p> <p>In FR: la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma a eccezione di quelle i cui soci sono considerati commercianti (<i>commerçants</i>), come SNC (<i>Société en nom collectif</i>) e SCS (<i>Société en commandite simple</i>).</p> <p>In PL: si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In DE: le società di revisione contabile (<i>Wirtschaftsprüfungsgesellschaften</i>) possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come <i>Wirtschaftsprüfungsgesellschaften</i>, se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria.</p> <p>In HU e PT: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
e) Servizi fiscali (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza giuridica e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di DE, FR e PL: nessuna.</p> <p>In DE e PL: si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FR: la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, fatta eccezione per SNC (<i>Société en nom collectif</i>) e SCS (<i>Société en commandite simple</i>). Si applicano condizioni specifiche a SEL (<i>sociétés d'exercice libéral</i>), AGC (<i>Association de gestion et comptabilité</i>) e SPE (<i>Société pluri-professionnelle d'exercice</i>).</p>
f) Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FR e HR: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FR: un architetto può stabilirsi in FR per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA e SARL (<i>sociétés anonymes, à responsabilité limitée</i>), EURL (<i>Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée</i>), SCP (<i>en commandite par actions</i>), SCOP (<i>Société coopérative et participative</i>), SELARL (<i>société d'exercice libéral à responsabilité limitée</i>), SELAFA (<i>société d'exercice libéral à forme anonyme</i>), SELAS (<i>société d'exercice libéral</i>) o SAS (<i>Société par actions simplifiée</i>), o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671).</p>
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In HR: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-3 – Servizi professionali – servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici	
a) Servizi medici e dentistici; e servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 85201, 9312, 9319)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT, BE, BG, CZ, DE, FI e MT: nessuna.</p> <p>In CZ e HU: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 9319).</p> <p>In BG: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In AT: possono applicarsi specifiche prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica (CPC 9312, parte di 9319). La cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di <i>Offene Gesellschaft/OG</i> o <i>Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH</i>. Possono associarsi in tali studi associati solo i medici abilitati a esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Altre persone fisiche o giuridiche non possono associarsi a uno studio medico associato e non possono partecipare a entrate o profitti (parte di CPC 9312).</p> <p>In DE: possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi. Possono esservi restrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica per la prestazione di tali servizi (§ 95 SGB V). L'iscrizione dei medici (compresi gli psicologi e gli psicoterapeuti) può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. L'iscrizione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In BE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici, dentistici e prestati da ostetriche e i servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
b) Servizi veterinari (CPC 932)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BE, BG, DE, DK, ES, FR, IE, HU, LV, NL e SK: nessuna.</p> <p>In DE: la telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario.</p> <p>In DE, DK, ES, LV, NL e SK: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.</p> <p>In IE: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone.</p> <p>In HU: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FR: le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a SEP (<i>société en participation</i>), SCP (<i>société civile professionnelle</i>) e SEL (<i>société d'exercice libéral</i>).</p>
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In BE, BG e LV: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>c) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BG e LT: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.</p> <p>In EE: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via internet. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: condizioni di densità nella zona.</p> <p>In EL: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.</p> <p>In ES: solo le persone fisiche, abilitate alla professione di farmacista, sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medici e ortopedici.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>In IE: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata, a eccezione dei medicinali non soggetti a prescrizione medica.</p> <p>In IT: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.</p> <p>In LU: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.</p> <p>In NL: nessun impegno specifico per la vendita per corrispondenza di medicinali.</p> <p>In PL: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo.</p> <p>In SE: nessun impegno specifico per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e la fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di EL, IE, LU, LT e NL: per limitare, su base non discriminatoria, il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero di stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.</p> <p>In BG: i gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. In BG il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote (non più di quattro).</p> <p>In DE: solo le persone fisiche (farmacisti) sono autorizzate a condurre una farmacia. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali.</p> <p>In DK: solo le persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista dall'autorità danese per i medici e i servizi sanitari sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.</p> <p>In FR: l'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: <i>société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle o pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) o société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle o pluripersonnelle.</i></p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>In ES, HR, HU e PT: l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.</p> <p>In MT: il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Una persona non può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune (articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)), salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune (articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)).</p> <p>In PT: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie.</p> <p>In SI: la rete di farmacie in SI consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata. La vendita per corrispondenza di medicinali non soggetti a prescrizione medica richiede un'autorizzazione statale speciale.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-4 – Servizi alle imprese – servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, 853)	
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di RO: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda esclusivamente gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In RO: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.</p>
III-EU-5 – Servizi alle imprese – servizi immobiliari (CPC 821, 822)	
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di CZ e HU: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In CZ e HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.</p>
III-EU-6 – Servizi alle imprese – servizi di noleggio o leasing	
a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 831)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease). Gli aeromobili utilizzati da un vettore aereo dell'Unione europea sono soggetti alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione europea è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione europea o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo (CPC 83104).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
b) Servizi di noleggio o leasing senza operatore relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BE e FR: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In BE e FR: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.</p>
III-EU-7 – Servizi alle imprese	
a) Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84) ¹	Nessuna.
b) Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) e servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)	Nessuna.

¹ L'UE aderisce all'"Intesa sulla portata della definizione di servizi informatici – CPC 84".

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
d) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FR: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (<i>anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions</i>), SCP (<i>Société civile professionnelle</i>), SA e SARL (<i>sociétés anonymes, à responsabilité limitée</i>).</p>
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FR e PT: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In FR: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche.</p> <p>In PT: le professioni di biologo, analista chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche.</p>
f) Servizi pubblicitari (CPC 871)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>g) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU e SE: nessun impegno specifico per i servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. In HU e SE: nessuna (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).</p> <p>Nell'UE per i servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201): nessuna, a eccezione di BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.</p> <p>Nell'UE per lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202): nessuna, a eccezione di AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.</p> <p>Nell'UE per i servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203): nessuna, a eccezione di AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In DE: restrizioni al numero di prestatori di servizi di collocamento.</p> <p>In ES: restrizioni al numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).</p> <p>In FR: questi servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato (CPC 87202).</p> <p>In IT: restrizioni al numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (CPC 87203).</p>
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).</p> <p>In BE: nessuna.</p> <p>In IE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).</p> <p>In FR, IE, IT e NL: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
h) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessuna.</p> <p>In BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno specifico.</p> <p>In DK, HR e HU: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi relativi ai sottosectori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per le licenze per la prestazione di servizi di sicurezza.</p>
i) Servizi di investigazione (CPC 87301)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT e SE: nessun impegno specifico.</p> <p>In HU e SE: nessuna.</p>
j) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>
k) Servizi fotografici (CPC 875)	Nessuna.
l) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Nessuna.
m) Servizi di informazioni creditizie e servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87901, 87902)	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di ES, LV e SE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.</p> <p>In ES, LV e SE: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
n) Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>
o) Servizi di duplicazione (CPC 87904)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.</p>
p) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU e PL: nessuna.</p> <p>In HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).</p> <p>In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.</p>
q) Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione (CPC 87906)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>
r) Servizi di design specializzato (CPC 87907)	<p>Nessuna.</p>
s) Altri servizi alle imprese n.c.a. (CPC 87909)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di SE: nessuna.</p> <p>In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE.</p> <p>In SE: i banche dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
t) Servizi alle imprese connessi al trasporto aereo: <ul style="list-style-type: none"> – vendita e commercializzazione – servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS) 	Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessuna.
u) Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886, eccetto 8868)	Nessuna.
	Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna. In HU: nessun impegno specifico per i servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.
v) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
x) Altri servizi alle imprese e servizi di punzonatura (parte di CPC 893)	Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, a eccezione di CZ, LT e NL: nessuna. In LT: nessun impegno specifico. In NL: la punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi.
y) Imballaggio (parte di CPC 88493, ISIC 37)	Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: In CZ: una società di imballaggi che presta servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi deve essere una società per azioni (parte di CPC 88493, ISIC 37).
III-EU-7 – Servizi alle imprese	
a) Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84) ¹	Nessuna.
b) Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Nessuna.

¹ L'UE aderisce all'"Intesa sulla portata della definizione di servizi informatici – CPC 84".

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) e servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)	Nessuna.
d) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FR: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FR: per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (<i>anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions</i>), SCP (<i>Société civile professionnelle</i>), SA e SARL (<i>sociétés anonymes, à responsabilité limitée</i>).</p>
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FR e PT: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In FR: la professione di biologo è riservata alle persone fisiche.</p> <p>In PT: le professioni di biologo, analista chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche.</p>
f) Servizi pubblicitari (CPC 871)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>g) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU e SE: nessun impegno specifico per i servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. In HU e SE: nessuna (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).</p> <p>Nell'UE per i servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201): nessuna, a eccezione di BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.</p> <p>Nell'UE per lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202): nessuna, a eccezione di AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.</p> <p>Nell'UE per i servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203): nessuna, a eccezione di AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK, nei quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In DE: restrizioni al numero di prestatori di servizi di collocamento.</p> <p>In ES: restrizioni al numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).</p> <p>In FR: questi servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato (CPC 87202).</p> <p>In IT: restrizioni al numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (CPC 87203).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BE, HU e SE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori (CPC 87202).</p> <p>In BE: nessuna.</p> <p>In IE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (CPC 87201).</p> <p>In FR, IE, IT e NL: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di personale d'ufficio (CPC 87203).</p>
<p>h) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessuna.</p> <p>In BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno specifico.</p> <p>In DK, HR e HU: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi relativi ai sottosectori seguenti: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per le licenze per la prestazione di servizi di sicurezza.</p>
<p>i) Servizi di investigazione (CPC 87301)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT e SE: nessun impegno specifico.</p> <p>In HU e SE: nessuna.</p>
<p>j) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
k) Servizi fotografici (CPC 875)	Nessuna.
l) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Nessuna.
m) Servizi di informazioni creditizie e servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87901, 87902)	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di ES, LV e SE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.</p> <p>In ES, LV e SE: nessuna.</p>
n) Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>
o) Servizi di duplicazione (CPC 87904)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di duplicazione.</p>
p) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU e PL: nessuna.</p> <p>In HU: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).</p> <p>In PL: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.</p>
q) Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione (CPC 87906)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
r) Servizi di design specializzato (CPC 87907)	Nessuna.
s) Altri servizi alle imprese n.c.a. (CPC 87909)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di SE: nessuna.</p> <p>In SE: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE.</p> <p>In SE: i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale.</p>
t) Servizi alle imprese connessi al trasporto aereo: <ul style="list-style-type: none"> – vendita e commercializzazione – servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS) 	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>
u) Servizi di riparazione di prodotti in metallo, macchinari e apparecchi (CPC 886, eccetto 8868)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico per i servizi connessi alla distribuzione di energia e prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, a eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.</p>
<p>v) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, 86769, 8868)</p>	<p>Nessuna.</p>
<p>x) Altri servizi alle imprese e servizi di punzonatura (parte di CPC 893)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di CZ, LT e NL: nessuna.</p> <p>In LT: nessun impegno specifico.</p> <p>In NL: la punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi.</p>
<p>y) Imballaggio (parte di CPC 88493, ISIC 37)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In CZ: una società di imballaggi che presta servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi deve essere una società per azioni (parte di CPC 88493, ISIC 37).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-8 – Servizi di comunicazione	
a) Servizi postali e di corriere (parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.</p>
b) Telecomunicazioni (CPC 752, 753, 754)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BE: nessuna.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico per i servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite.</p>
III-EU-9 – Costruzioni (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-10 – Servizi di distribuzione	
a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di PT: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In PT: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m² e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000 m², se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali; valutazione dei servizi al consumatore; qualità dell'occupazione e responsabilità sociale dell'impresa; integrazione nell'ambiente urbano; e contributo all'eco-efficienza (CPC 631, 632 eccetto 63211, 63297).</p>
b) Distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FI: nessuna.</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per la distribuzione di prodotti farmaceutici.</p>
c) Distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di FI e SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.</p> <p>In SE: imposizione di un monopolio sulle vendite al dettaglio di liquori, vino e birra (a eccezione della birra non alcolica). Attualmente Systembolaget AB detiene il monopolio di Stato sulle vendite di liquori, vino e birra (a eccezione della birra analcolica). Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % del volume. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol. (parte di CPC 631).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>d) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT, ES, FR e IT: nessuna.</p> <p>In AT: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione a operare in qualità di tabaccaio (CPC 63108).</p> <p>In ES: solo le persone fisiche possono operare in qualità di tabaccaio. Ogni tabaccaio può detenere una sola licenza (CPC 63108). Vi è un monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco.</p> <p>In FR: monopolio di Stato per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di tabacco (parte di CPC 6222, parte di 6310).</p> <p>In IT: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>III-EU-11 – Servizi ambientali</p> <p>a) Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401)</p> <p>b) Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi</p> <p>i) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)</p> <p>ii) Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403)</p> <p>c) Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di DE: nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda esclusivamente gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In DE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza (CPC 9401, 9402, 9403, 94060).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<ul style="list-style-type: none"> d) Risanamento e pulizia del suolo e delle acque <ul style="list-style-type: none"> i) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati o inquinati (parte di CPC 9406) e) Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405) f) Protezione della biodiversità e del paesaggio g) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) h) Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 9409) 	

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-12 – Servizi di istruzione (CPC 92) (solo servizi finanziati con fondi privati)	
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.</p> <p>Nell'UE, a eccezione di CZ, NL, SE e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 929).</p> <p>In CY, FI, MT e RO: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).</p> <p>In AT, BG, CY, FI, MT e RO: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).</p> <p>In SE: nessun impegno specifico per i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).</p> <p>In SK: per tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale: può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di ES e IT: all'apertura di un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.</p> <p>In ES: la procedura prevede il parere del Parlamento.</p> <p>In IT: le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato (CPC 923).</p>
<p>III-EU-13 – Servizi sanitari e sociali (solo servizi finanziati con fondi privati)</p>	
<p>a) Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di aiuti statali sotto qualsiasi forma. Nessun impegno specifico per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri.</p> <p>La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>In AT, PL e SI: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).</p> <p>In BE: nessun impegno specifico per lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).</p> <p>In BG, CY, CZ, FI, MT e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).</p> <p>In DE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono "servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri" (CPC 93).</p> <p>In DE: nessun impegno specifico per la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche.</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per la prestazione di altri servizi sanitari (CPC 93199).</p> <p>In FR: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>In DE: (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di soccorso e i "servizi qualificati di trasporto in ambulanza" sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali (CPC 931, 933). I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. Per quanto riguarda la telemedicina, il numero di prestatori di servizi di TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.</p> <p>In SI: i servizi seguenti sono erogati dallo Stato in regime di monopolio: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931).</p> <p>In FR: per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali: le imprese possono assumere qualsiasi forma giuridica, a eccezione di quelle riservate alle libere professioni.</p>
b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi sanitari, servizi sociali e attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).</p> <p>In HU: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera dall'esterno del proprio territorio di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio.</p> <p>La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.</p> <p>In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT e PT: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalscenziari, case di riposo e residenze per anziani.</p> <p>In DE: nessun impegno specifico per il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri.</p>
	<p>Per quanto riguarda esclusivamente gli investimenti:</p> <p>In HR: lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetto a una verifica della necessità economica in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>III-EU-14 – Turismo e servizi connessi ai viaggi</p> <p>a) Hotel, ristoranti e servizi di catering (CPC 641, 642, 643), escluso il catering nell'ambito di servizi di trasporto aereo, che rientra nei servizi di assistenza a terra</p> <p>b) Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)</p> <p>c) Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BG: nessuna.</p> <p>In BG: è prescritta la costituzione di una società (non succursali) (CPC 7471, 7472).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-15 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi (esclusi i servizi audiovisivi)	
a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT e, per gli investimenti, in LT: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali. In AT e LT: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.</p>
b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI e SK: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.</p> <p>In BG: nessun impegno specifico per la prestazione dei servizi di intrattenimento seguenti: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.</p> <p>In EE: nessun impegno specifico per la fornitura di altri servizi di intrattenimento, fatta eccezione per i servizi delle sale cinematografiche.</p> <p>In LT e LV: nessun impegno specifico per la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT e SE: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.</p> <p>In HU e SE: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
c) Servizi delle agenzie d'informazione (codice 962)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HU: nessuna.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico.</p>
d) Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessuna.</p>
e) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i "gratta e vinci", i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza od organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.</p>
III-EU-16 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto	
<p>a) Trasporto via mare</p> <p>i) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale)</p> <p>ii) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di LV e MT: nessun impegno specifico ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e servizi ausiliari del trasporto marittimo).</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di feederaggio e per il riposizionamento di container di proprietà di compagnie di navigazione dell'Unione europea o da esse noleggiati su base non commerciale, per la parte di tali servizi che non rientra nell'esclusione del cabotaggio marittimo nazionale.</p> <p>In MT: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra MT e l'Europa continentale via IT (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749).</p> <p>In LV: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo e del trasporto per vie navigabili interne</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.</p> <p>Nell'UE: per i servizi portuali, l'ente di gestione di un porto o l'autorità competente può limitare il numero di prestatori di servizi portuali per un determinato servizio portuale.</p> <p>Nell'UE, a eccezione di LT e LV: nessun impegno specifico per i servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214). In LT e LV: nessuna.</p> <p>In BG: il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni (ISIC 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 722, 74520, 74540, 74590, 882).</p> <p>In BG: per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540 e 74590).</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di EL e IT: nessuna.</p> <p>In EL: i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 741).</p> <p>In IT: è effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione merci marittime. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 741).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
c) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per il trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711).</p> <p>In LT: i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato (CPC 711).</p> <p>Nell'UE, a eccezione di LT e SE, per i servizi ausiliari del trasporto ferroviario: nessuna.</p> <p>In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).</p> <p>In SE: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>d) Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada</p>	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per il trasporto su strada (trasporto di passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma).</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro (CPC 712).</p> <p>Nell'UE: ai servizi di taxi nell'Unione europea può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criterio principale: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).</p> <p>In BE: il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221).</p> <p>In AT, BG e DE: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a persone fisiche dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la propria sede centrale nell'Unione europea (CPC 712).</p> <p>In CZ: è prescritta la costituzione in società in CZ (non succursali).</p> <p>In ES: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criterio principale: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>In FR: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di autobus interurbani (CPC 712).</p> <p>In IE: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, 7122).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>In IT: ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.</p> <p>Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).</p> <p>In MT: per i servizi pubblici di trasporto con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).</p> <p>In MT: per i taxi sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze. Per i <i>Karozzini</i> (carrozze trainate da cavalli) sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712).</p> <p>In PT: per quanto riguarda il trasporto passeggeri, alla prestazione di servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222).</p> <p>In SE: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867).</p> <p>In SE: per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione della residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento) (CPC 712).</p> <p>In SK: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BG, per la prestazione transfrontaliera di servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744): nessuna.</p> <p>In BG: nessun impegno specifico.</p>
<p>e) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo (CPC 7461, 7469, 83104)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i grandi aeroporti tale limite non può essere inferiore a due prestatori.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, la possibilità di prestare alcune categorie di servizi dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi (parte di CPC 742).</p>
<p>f) Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per i servizi di trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
III-EU-17 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico, attività manifatturiere	
a) Agricoltura, caccia, silvicoltura e servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (ISIC 01, 02, CPC 881)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di HR, HU, PT e SE: nessuna.</p> <p>In HR: nessun impegno specifico per le attività agricole e venatorie.</p> <p>In HU: nessun impegno specifico per le attività agricole (ISIC 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).</p> <p>In PT: le professioni di biologo, analista chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche (CPC 881).</p> <p>In SE: nessun impegno specifico per l'allevamento di renne (ISIC 014).</p>
b) Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC 05, CPC 882)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per la pesca, l'acquacoltura, i servizi connessi alla pesca.</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per la creazione di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.</p> <p>In FR: nessun impegno specifico per la partecipazione al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe.</p> <p>In BG: nessun impegno specifico per le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della BG.</p>
c) Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua (ISIC 41)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE: nessun impegno specifico per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
d) Attività manifatturiere (ISIC 16, 17, 18, 19, 20, 21)	Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE: nessuna.
e) Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati (ISIC 22, CPC 88442)	Nessuna.
f) Attività manifatturiere (ISIC 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37)	Nessuna.
III-EU-18 – Attività estrattive e attività connesse all'energia	
a) Attività estrattive (ISIC 10, 11, 12: estrazione di minerali energetici, ISIC 13, 14: estrazione di minerali metalliferi e altre attività estrattive; CPC 5115, 7131, 8675, 883)	Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi: Nell'UE, a eccezione di BE, FI, IT e NL: nessuna. In IT: (si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione): le miniere appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (<i>permesso di ricerca</i> , articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Questo permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione (<i>concessione</i> , articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale (ISIC 10, 11, 12, 13, 14, CPC 8675, 883).

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In BE: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve avere un indirizzo per le notifiche in BE (ISIC 14).</p> <p>In FI: l'autorizzazione all'estrazione di materiale nucleare può essere subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: benefici economici e sociali complessivi (ISIC rev. 3.1 120).</p> <p>In NL: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei NL sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).</p>
<p>b) Servizi energetici generali (ISIC 40, CPC 613, 7131, 7139, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza))</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BE, BG, FR e LT: nessuna.</p> <p>In FR: nessun impegno specifico per i sistemi di trasmissione del gas e dell'energia elettrica e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).</p> <p>In BE: nessun impegno specifico per i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).</p> <p>In BE: nessun impegno specifico per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi (ISIC 4010, CPC 71310).</p> <p>In BG: nessun impegno specifico per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).</p> <p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In LT: nessun impegno specifico per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>c) Energia elettrica (ISIC 40, 4010; CPC 62279, 887 (diversi dai servizi di consulenza))</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT, BG, CZ, FI, FR, LT, MT, NL e SK: nessuna.</p> <p>In AT e BG: nessun impegno specifico per la produzione di energia elettrica, i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC 4010, CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).</p> <p>In CZ: esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per l'importazione di energia elettrica. Nessun impegno specifico per il commercio transfrontaliero relativo alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. Nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (ISIC 4010, CPC 62279, 887 diversi dai servizi di consulenza).</p> <p>In FR: nessun impegno specifico per la produzione di energia elettrica (ISIC 4010).</p> <p>In FR: nessun impegno specifico per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica (ISIC 4010, CPC 887).</p> <p>In LT: nessun impegno specifico per i servizi di commercio all'ingrosso e al dettaglio e commercio di energia elettrica proveniente da fonti nucleari non sicure.</p> <p>In SK: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e i relativi servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo (ISIC 4010, CPC 62279, 887).</p>
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In MT: EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC 4010; CPC 887).</p> <p>In NL: nessun impegno specifico per la proprietà della rete elettrica, che è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC 4010, CPC 887).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>d) Combustibili, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi (ISIC 232, 4020; CPC 62271, 63297, 713, 742, 887 (diversi dai servizi di consulenza))</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT, BG, CZ, DK, FI, FR, HU, NL e SK: nessuna.</p> <p>In AT: nessun impegno specifico per il trasporto di gas e merci diverse dal gas (CPC 713).</p> <p>In BG: nessun impegno specifico per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (ISIC 4020, CPC 7131, parte di CPC 742).</p> <p>In CZ: nessun impegno specifico per la produzione, la trasmissione, la distribuzione, lo stoccaggio e la commercializzazione del gas (ISIC 2320, 4020, CPC 7131, 63297, 742, 887).</p> <p>In DK: il proprietario o l'utente che intendano installare condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi e di gas naturale devono ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131).</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione del gas. Restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale (ISIC 4020, CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>In FR: per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas (ISIC 4020, CPC 887).</p> <p>In HU: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte. È prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge sulle concessioni (CPC 7131).</p> <p>In NL: nessun impegno specifico per la proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC 040, CPC 71310).</p> <p>In SK: per la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi e il trasporto di combustibili mediante condotte è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo (ISIC 4020, CPC 6227162271, 63297, 7131, 742 e 887).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>e) Nucleare (ISIC 12, 2330, parte di 4010, CPC 887)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di AT, BE, BG, DE, FI, FR, HU e SE: nessuna.</p> <p>In AT e FI: nessun impegno specifico per la produzione, la trasformazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.</p> <p>In DE: nessun impegno specifico per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In BG: nessun impegno specifico per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).</p> <p>In FR: nessun impegno specifico per la fabbricazione, la produzione, la trasformazione, la generazione, la distribuzione o il trasporto di materiale nucleare per gli obblighi di un accordo Euratom.</p> <p>In HU e SE: nessun impegno specifico per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare (ISIC 2330, parte di 4010).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
f) Fornitura di vapore e acqua calda (ISIC 4030, CPC 62271, 887)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di BG, FI e SK: nessuna.</p> <p>In BG: nessun impegno specifico per la produzione e la distribuzione di calore (ISIC 4030, CPC 887).</p> <p>In SK: per la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, per la vendita all'ingrosso e al dettaglio di vapore e acqua calda e per i relativi servizi connessi alla distribuzione di energia è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo.</p>
	<p>Per quanto riguarda gli investimenti:</p> <p>In FI: vi sono restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda (ISIC 40, CPC 7131).</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di vapore e acqua calda (ISIC 4030, CPC 7131 diversi dai servizi di consulenza).</p>
III-EU-19 – Altri servizi non compresi altrove	
a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, a eccezione di CY, DE, FI, PT, SE e SI: nessuna.</p> <p>In CY, DE, FI, PT, SE e SI: nessun impegno specifico per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
<p>b) Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990)</p>	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>Nell'UE, ad eccezione di CZ, LT e FI, per altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990): nessuna.</p> <p>Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>In CZ: nessun impegno specifico per i servizi di vendita all'asta (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).</p> <p>In LT: nessun impegno specifico per l'entità autorizzata dal governo ad avere diritti esclusivi per la prestazione dei servizi seguenti: trasmissione dei dati attraverso reti statali di trasmissione di dati sicure.</p> <p>In FI: nessun impegno specifico per la prestazione transfrontaliera di servizi di identificazione elettronica.</p>
<p>c) Nuovi servizi</p>	<p>Nell'UE: nessun impegno specifico per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella CPC.</p>

ELENCO DEL CILE

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
N. 1 – Tutti i settori	
a) Impresa statale	<p>Nel trasferimento o nella cessione di partecipazioni azionarie o attività detenute in un'impresa statale o in un ente pubblico esistenti, il Cile si riserva il diritto di imporre divieti o limitazioni in relazione alla titolarità di tali partecipazioni o attività e al diritto degli investitori o dei loro investimenti di controllare qualsiasi impresa statale in tal modo costituita o gli investimenti da essa effettuati.</p> <p>Per "impresa statale" si intende qualsiasi società di proprietà o sotto il controllo del Cile mediante una quota di partecipazione nella sua proprietà, comprese le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente accordo al solo scopo di vendere o cedere la propria quota di partecipazione nel capitale o nelle attività di un'impresa statale o di un ente pubblico esistenti.</p>
b) Servizi di pubblica utilità	<p>I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi idrici e di trattamento delle acque, i servizi di smaltimento delle acque reflue, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, per esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
c) Acquisto di beni immobili	<p>In Cile nessun impegno specifico per l'acquisto di "terreno demaniale", "zona di confine" e qualsiasi terreno utilizzato per attività agricole entro cinque chilometri dalla costa, come indicato negli allegati 10-A e 10-B.</p> <p>Qualsiasi persona fisica cilena o residente in Cile ovvero qualsiasi persona giuridica cilena ha facoltà di acquisire o controllare terreni utilizzati per attività agricole. Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla proprietà o al controllo di tali terreni.</p>
d) Presenza commerciale	Il presente elenco non si applica agli uffici di rappresentanza.
e) Popolazioni indigene	Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante popolazioni indigene.
f) Minoranze svantaggiate	Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi diritti o preferenze a minoranze socialmente o economicamente svantaggiate.
N. 2 – Attività manifatturiere	
Attività manifatturiere, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, eccetto 16, 22, 24, 25, 29, 37)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 16: produzione di tabacchi)	Nessun impegno specifico.
Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 22: editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati)	Nessuna, fatta eccezione per: 222 attività di stampa e servizi connessi alla stampa: nessun impegno specifico per le attività dei servizi connessi alla stampa.
Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 24: fabbricazione di prodotti chimici)	Tipi specifici di soggetti giuridici che intendono svolgere l'attività economica possono presentare domanda per: 241 fabbricazione di prodotti chimici di base; e 242 fabbricazione di altri prodotti chimici.
Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 25: fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche)	Tipi specifici di soggetti giuridici che intendono svolgere l'attività economica possono presentare domanda per: 251 fabbricazione di articoli in gomma; e 252 fabbricazione di articoli in materie plastiche.
Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 29: fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.)	Nessuna, fatta eccezione per: 2927 fabbricazione di armi e munizioni: nessun impegno specifico.
Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 31: fabbricazione di macchinari e apparecchiature elettriche)	Tipi specifici di soggetti giuridici che intendono svolgere l'attività economica possono presentare domanda per: 311 fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici; e 314 fabbricazione di pile e accumulatori elettrici.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Attività manifatturiere (ISIC rev. 3.1 divisione 37: riciclaggio)	<p>Tipi specifici di soggetti giuridici che intendono svolgere l'attività economica possono presentare domanda per:</p> <p>371 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; e</p> <p>372 recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami non metallici.</p>
N. 3 – Attività estrattive	
Attività estrattive, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14)	<p>Nessun impegno specifico per:</p> <p>divisione 11 estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas; e</p> <p>divisione 12 estrazione di minerali di uranio e di torio.</p> <p>La prospezione, lo sfruttamento e il trattamento (<i>beneficio</i>) di litio, idrocarburi liquidi o gassosi, giacimenti di qualsiasi tipo esistenti in acque marine soggette alla giurisdizione nazionale e giacimenti di qualsiasi tipo situati in tutto o in parte in zone classificate come importanti per la sicurezza nazionale con effetti minerari, la cui qualificazione deve essere effettuata esclusivamente a norma di legge, possono essere oggetto di concessioni amministrative o di contratti speciali di gestione, fatti salvi requisiti e condizioni da determinare in ciascun caso mediante decreto supremo.</p> <p>Inoltre solo la commissione cilena per l'energia nucleare (<i>Comisión Chilena de Energía Nuclear</i>) o le parti da essa autorizzate possono attuare o adottare atti giuridici riguardanti i materiali nucleari naturali e il litio estratti, nonché i loro concentrati, derivati e composti.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
N. 4 – Agricoltura	
Agricoltura e caccia, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 A 01)	Nessuna.
Silvicoltura, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 A 02)	Nessuna. Si precisa che è necessario un piano di gestione approvato dalla commissione nazionale per la silvicoltura (<i>Corporación Nacional Forestal</i>).
N. 5 – Energia	
Produzione e distribuzione di energia elettrica, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 E 40, 401, 4010)	<p>a) Nessuna, fatta eccezione per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica per il sistema elettrico nazionale (<i>Sistema Eléctrico Nacional</i>). Si applicano le limitazioni seguenti.</p> <p>Solo una tipologia specifica di società ad azionariato diffuso, aperta o chiusa (<i>sociedad anónima abierta o cerrada</i>), costituita in Cile è autorizzata a detenere concessioni nel settore della distribuzione di energia. L'ambito di attività esclusivo di tale società deve essere la distribuzione di energia.</p> <p>Solo una tipologia specifica di società ad azionariato diffuso, aperta o chiusa (<i>sociedad anónima abierta o cerrada</i>), costituita in Cile, è autorizzata a detenere concessioni nel settore della trasmissione di energia per il sistema di trasmissione nazionale (<i>Sistema Interconectado Central</i>). L'ambito di attività esclusivo di tale società deve essere la trasmissione di energia.</p> <p>La produzione di energia idroelettrica può essere sfruttata mediante concessioni. Solo le persone giuridiche di diritto cileno possono presentare domanda e partecipare a procedure di appalto pubblico per ottenere tali concessioni.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>L'esplorazione o lo sfruttamento dell'energia geotermica sono soggetti a concessioni. Solo le persone giuridiche di diritto cileno possono presentare domanda e partecipare a procedure di appalto pubblico per ottenere tali concessioni.</p> <p>La produzione di energia nucleare per scopi pacifici è riservata esclusivamente alla commissione cilena per l'energia nucleare, eventualmente in collaborazione con terzi, previa autorizzazione della stessa. Ove ritenga opportuno concedere tale autorizzazione, la commissione stabilisce anche le modalità e le condizioni operative.</p> <p>b) Nessun impegno specifico per le attività degli intermediari o degli agenti nel settore dell'energia elettrica che organizzano la vendita di energia elettrica tramite sistemi di distribuzione gestiti da terzi.</p>
N. 6 – Pesca	
Pesca, gestione di avannotterie e allevamenti ittici, esclusi i servizi (ISIC rev. 3.1 B 05)	Nessun impegno specifico.
N. 7 – Servizi	
Servizi giuridici (parte di CPC 861)	<p>Per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi:</p> <p>1) e 3): nessuna, tranne nel caso dei curatori fallimentari (<i>síndicos de quiebra</i>), che devono essere debitamente autorizzati dal ministro della Giustizia (<i>Ministerio de Justicia</i>) e possono operare solo nel luogo in cui risiedono;</p> <p>2): nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 86211)	1) e 3): nessuna, tranne per il fatto che i revisori contabili esterni degli enti finanziari devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili esterni della sovrintendenza delle banche e degli enti finanziari (<i>Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras</i>) e della sovrintendenza dei valori mobiliari e delle assicurazioni (<i>Superintendencia de Valores y Seguros</i>). Possono essere iscritte nel registro solo le società legalmente costituite in Cile come società di persone (<i>sociedades de personas</i>) o associazioni (<i>asociaciones</i>) e il cui principale ambito di attività è costituito dai servizi di revisione contabile. 2): nessuna.
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi di architettura (CPC 8671)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di ingegneria (CPC 8672)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi integrati di ingegneria (CPC 86733)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8674)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi veterinari (CPC 932)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi prestati da ostetrici, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191)	1), 2) e 3): nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Servizi informatici (CPC 841, 842, 843, 844 e 845)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo, servizi di ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e relativi servizi di consulenza scientifica e tecnica (parte di CPC 851, parte di CPC 853 e parte di CPC 86751)	1) e 3): nessuna, fatta eccezione per: il fatto che qualsiasi esplorazione di natura scientifica o tecnica o connessa all'alpinismo (<i>andinismo</i>) che persone fisiche o giuridiche domiciliate all'estero intendono effettuare in zone di frontiera deve essere autorizzata e controllata dalla direzione nazionale delle frontiere e dei confini (<i>Dirección de Fronteras y Límites del Estado</i>). Tale direzione può imporre che alla spedizione partecipino uno o più rappresentanti delle pertinenti attività cilene, i quali prenderanno parte agli studi e saranno a conoscenza della loro portata. 2): nessuna.
Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi immobiliari: relativi a beni di proprietà o in leasing o prestati su commissione o in virtù di contratti (CPC 821 e 822)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di noleggio/leasing senza equipaggio/operatori, relativi a navi, ad altri mezzi di trasporto e ad altri macchinari e apparecchiature (CPC 8310, eccetto 83104)	1), 2) e 3): nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Servizi di leasing o noleggio relativi agli aeromobili (senza operatore) (CPC 83104)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi pubblicitari (CPC 871)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866, eccetto 86602)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi correlati alle attività estrattive (CPC 883)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi per il collocamento e la fornitura di personale (CPC 87201, 87202, 87203)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di investigazione e sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304 e 87305)	1), 2) e 3): nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Manutenzione e riparazione di attrezzature, escluse le imbarcazioni, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto (CPC 633)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi fotografici (CPC 875)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di imballaggio (CPC 876)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di informazioni creditizie e servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87901, 87902)	1), 2) e 3): nessun impegno specifico.
Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di duplicazione (CPC 87904)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	1), 2) e 3): nessuna, fatta eccezione per il fatto che le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo da traduttori ufficiali registrati presso le autorità cilene.
Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione (CPC 87906)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di design specializzato (CPC 87907)	1), 2) e 3): nessuna.
Altri servizi alle imprese n.c.a. (CPC 87909)	1), 2) e 3): nessun impegno specifico.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Servizi di editoria e stampa (CPC 88442)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi congressuali (CPC 87909)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi postali (CPC 7511)	1), 2) e 3): nessun impegno specifico.
Servizi di corriere (CPC 7512) Servizi relativi al trattamento ¹ degli invii postali ² secondo il seguente elenco di sottosectori, per destinazioni nazionali o straniere: i) trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ³ , tra cui: – servizio postale ibrido, e – pubblicità diretta per corrispondenza; ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ⁴ ;	1), 2) e 3): nessuna, fatta eccezione per: il fatto che, a norma del <i>Decreto Supremo n.º5037</i> del 4 novembre 1960 del ministero dell'Interno (<i>Ministerio del Interior</i>) e del <i>Decreto con Fuerza de Ley n.º10</i> del 30 gennaio 1982 del ministero dei Trasporti e delle telecomunicazioni (<i>Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones</i>) e successive modifiche, lo Stato del Cile può esercitare, tramite l' <i>Empresa de Correos de Chile</i> , un monopolio sull'accettazione, il trasporto e la consegna degli invii postali (<i>objetos de correspondencia</i>). Per "invii postali" si intendono lettere, cartoline semplici e preaffrancate, documenti commerciali, notiziari e materiali stampati di ogni genere, compresi materiali stampati in Braille, campioni di merci, piccoli pacchi di peso non superiore a un chilogrammo e servizi postali speciali consistenti nella registrazione e nella consegna di messaggi sonori (<i>fonos postales</i>).

¹ Il termine "trattamento" dovrebbe essere inteso come comprendente l'accettazione (*admisión*), il trasporto (*transporte*) e la consegna (*entrega*).

² Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

³ Ad esempio lettere e cartoline.

⁴ Compresi libri e cataloghi.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
iii) trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo ¹ ; iv) trattamento degli invii di cui ai punti da i) a iii), come raccomandate o posta assicurata; v) servizi di recapito per espresso ² per gli invii di cui ai punti da i) a iii); vi) trattamento della posta senza indirizzo; e vii) altri servizi non specificati altrove.	
Servizi internazionali di telecomunicazione a lunga distanza	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi e reti di telecomunicazione di base locali, servizi di telecomunicazione intermedi, servizi di telecomunicazione supplementari e servizi di telecomunicazione limitati	1), 2), e 3): nessuna.

¹ Giornali e periodici.

² Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito o la conferma dell'avvenuto recapito.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Servizi di costruzione (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518)	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Servizi dei commissionari (CPC 621)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622, 61111, 6113 e 6121)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi di commercio al dettaglio (CPC 632, 61111, 6113 e 6121)	1), 2), e 3): nessuna.
Franchising (CPC 8929)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi ambientali (CPC 940)	1), 2), e 3): nessun impegno specifico, fatta eccezione per i servizi di consulenza.
Servizi di istruzione (CPC 92)	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Hotel e ristoranti, compreso il catering (CPC 641, 642 e 643)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 74710)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi delle guide turistiche (CPC 74720)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi di intrattenimento, compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo e i circhi (CPC 9619)	1), 2), e 3): nessuna.
Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Servizi delle agenzie d'informazione (codice 962)	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 9641)	1), 2) e 3): nessuna, fatta eccezione per il fatto che può essere prescritto un tipo specifico di soggetto giuridico per le organizzazioni sportive che sviluppano attività professionali. Inoltre, in base al trattamento nazionale: a) non è consentito partecipare a una competizione sportiva con più squadre appartenenti alla stessa categoria; b) la partecipazione azionaria nelle società sportive può essere disciplinata da norme specifiche; e c) possono essere imposti requisiti patrimoniali minimi.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Altri servizi ricreativi n.c.a. (CPC 96499)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi di trasporto marittimo (CPC 721) Trasporto di passeggeri (CPC 7211)	1) e 2): nessuna. 3): a) stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente la bandiera nazionale del Cile: nessun impegno specifico; b) altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale ¹ : nessuna.

¹ Per "altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale" si intende la possibilità per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di intraprendere localmente tutte le attività necessarie per fornire ai loro clienti un servizio di trasporto parzialmente o completamente integrato, nel quale il trasporto marittimo costituisce un elemento sostanziale. Tale impegno non può tuttavia essere interpretato come una limitazione degli altri impegni assunti in merito alla modalità di consegna transfrontaliera.

Queste attività comprendono, tra l'altro:

- a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;
- b) l'acquisizione, per loro conto o per conto dei loro clienti (e la rivendita ai loro clienti) di servizi di trasporto e di servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi modo, in particolare per vie navigabili interne, strada e ferrovia, necessarie per la prestazione dei servizi integrati;
- c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;
- d) la fornitura di informazioni commerciali di qualsiasi tipo, anche attraverso i sistemi di informazione computerizzati e lo scambio elettronico di dati (fatto salvo il presente accordo);
- e) la conclusione di accordi commerciali (compresa la partecipazione al capitale azionario della società) e la nomina del personale selezionato in loco (oppure, per il personale straniero, in base all'impegno orizzontale sulla circolazione del personale) con qualsiasi agenzia di spedizione stabilita in loco; e
- f) la rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Trasporto di merci (CPC 7212) Noleggio/leasing di imbarcazioni, compreso l'equipaggio (CPC 7223) Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (CPC 8868) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 72140) Servizi di supporto connessi al trasporto marittimo (CPC 745) Servizi di carico e scarico (CPC 741) Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)	
Trasporti sulle vie navigabili interne (CPC 722)	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario	1), 2), e 3): nessun impegno specifico.
Servizi di trasporto su strada: trasporto di merci (CPC 7123)	1), 2), e 3): nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Servizi di trasporto su strada: noleggio di veicoli commerciali con operatore (CPC 71222 – Servizi di noleggio di autovetture con operatore)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi di trasporto su strada: manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto su strada (CPC 6112 – Servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi di trasporto su strada: servizi di supporto ai servizi di trasporto su strada (CPC 7441 – Servizi delle stazioni di autobus)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto: servizi di movimentazione merci (CPC 741)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto: servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)	1), 2), e 3): nessuna.
Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto: servizi delle agenzie di trasporto merci (CPC 748)	1), 2), e 3): nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Trasporto mediante condotte: trasporto di combustibili e altri beni (CPC 7131)	1), 2) e 3): nessuna, fatta eccezione per il fatto che il servizio deve essere prestato da persone giuridiche di diritto cileno e che la prestazione del servizio può essere subordinata a una concessione in base al trattamento nazionale.
Servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili	1): nessun impegno specifico. 2) e 3): nessuna.
Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi di assistenza a terra	1), 2) e 3): nessuna.
Servizi aerei specializzati	1), 2) e 3): nessun impegno specifico.
Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali	1), 2) e 3): nessun impegno specifico.

ESPROPRIAZIONE

Le Parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:

1. L'espropriazione di cui all'articolo 17.19 può essere diretta o indiretta, e:
 - a) l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o una vera e propria confisca;
 - b) l'espropriazione indiretta si verifica quando una parte adotta una misura o una serie di misure con effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza che abbiano luogo un trasferimento formale del titolo di proprietà né una vera e propria confisca.
2. Per stabilire se una misura o una serie di misure di una parte, in una determinata situazione, configuri un'espropriazione indiretta, occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, fra l'altro, di fattori quali:
 - a) l'impatto economico della misura o della serie di misure di una parte, anche se la mera constatazione che una misura o una serie di misure adottate da una parte incide negativamente sul valore economico di un investimento non basta a dimostrare che si è verificata un'espropriazione indiretta;

- b) la durata della misura o della serie di misure di una parte; e
- c) il carattere della misura o della serie di misure di una parte, compresi l'oggetto, lo scopo e il contesto.

3. Si precisa che le misure non discriminatorie di una parte, concepite e applicate per conseguire legittimi obiettivi politici, quali la tutela della sanità pubblica, i servizi sociali, l'istruzione, la sicurezza, l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, o la promozione e la tutela della diversità culturale, non costituiscono espropriazioni indirette, a meno che l'impatto di una misura o di una serie di misure non sia talmente grave da farla apparire manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

TRASFERIMENTI CILE¹

1. Fatto salvo l'articolo 17.20, il Cile si riserva il diritto della Banca centrale del Cile (*Banco Central de Chile*) di mantenere o adottare misure conformi alla legge 18.840, legge organica costituzionale della Banca centrale del Cile (*Ley 18.840, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile*), al *Decreto con Fuerza de Ley n. 3 de 1997*, alla *Ley General de Bancos* (legge bancaria generale) e alla *Ley de Mercado de Valores n. 18.045* (legge sul mercato dei valori mobiliari), al fine di garantire la stabilità valutaria e il normale funzionamento dei pagamenti nazionali ed esteri. Tali misure comprendono, tra l'altro, l'introduzione di restrizioni o limitazioni ai pagamenti correnti e ai trasferimenti (movimenti di capitali) da o verso il Cile, nonché alle operazioni ad essi correlate, come l'obbligo di assoggettare i depositi, gli investimenti o i crediti da o verso un paese estero a un obbligo di riserva (*encaje*).

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la riserva obbligatoria che la banca centrale del Cile può imporre a norma dell'articolo 49 N. 2 della legge 18.840 non deve superare il 30 % dell'importo trasferito e non deve essere imposta per un periodo superiore a due anni.

¹ Si precisa che il presente allegato si applica ai trasferimenti di cui all'articolo 17.20 e al capo 27.

ACCORDI TRA GLI STATI MEMBRI
E IL CILE DI CUI ALL'ARTICOLO 17.23

1. Accordo tra l'Unione economica belgo-lussemburghese e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Bruxelles il 15 luglio 1992.
2. Accordo tra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Praga il 24 aprile 1995.
3. Accordo tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Copenhagen il 28 maggio 1993.
4. Accordo tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile il 21 ottobre 1991.
5. Accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso ad Atene il 10 luglio 1996.

6. Accordo tra il Regno di Spagna e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile il 2 ottobre 1991.
7. Accordo tra il governo della Repubblica di Francia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Parigi il 4 luglio 1992.
8. Accordo tra il governo della Repubblica di Croazia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile il 28 novembre 1994.
9. Accordo tra il governo della Repubblica de Cile e il governo della Repubblica italiana in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile l'8 marzo 1993.
10. Accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Santiago del Cile l'8 settembre 1997.
11. Accordo tra il governo della Repubblica di Polonia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Varsavia il 5 luglio 1995.
12. Accordo tra la Repubblica portoghese e la Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Lisbona il 28 aprile 1995.

13. Accordo tra il governo della Romania e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Bucarest il 4 luglio 1995.
 14. Accordo tra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Helsinki il 27 maggio 1993.
 15. Accordo tra il governo del Regno di Svezia e il governo della Repubblica del Cile in materia di promozione e di protezione reciproca degli investimenti, concluso a Stoccolma il 24 maggio 1993.
-

DEBITO PUBBLICO

1. Nessuna domanda secondo cui una ristrutturazione del debito di una parte violi un obbligo di cui al capo 17, sezione C, può essere presentata o, se già presentata, può essere fatta valere a norma della sezione D di tale capo se la ristrutturazione è una ristrutturazione negoziata al momento della presentazione, o diventa una ristrutturazione negoziata dopo tale presentazione.

2. In deroga all'articolo 17.30 e fatto salvo il paragrafo 1 del presente allegato, un investitore dell'altra parte non può presentare una domanda a norma del capo 17, sezione D, secondo cui la ristrutturazione del debito di una parte violi l'articolo 17.9 o l'articolo 17.11¹, o un obbligo a norma del capo 17, sezione C, a meno che non siano trascorsi 270 giorni dalla data in cui il ricorrente ha la presentato richiesta scritta di consultazioni a norma dell'articolo 17.27.

¹ Si precisa che una violazione dell'articolo 17.9 o dell'articolo 17.11 non si verifica semplicemente in virtù di un trattamento diverso concesso da una parte a determinate categorie di investitori o di investimenti a motivo di un diverso impatto macroeconomico, ad esempio per evitare rischi sistemici o effetti di ricaduta, o per motivi di ammissibilità alla ristrutturazione del debito.

3. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

- a) "ristrutturazione negoziata": la ristrutturazione o il consolidamento del debito di una Parte effettuati mediante i) una modifica degli strumenti di debito, come previsto dalle loro condizioni, compresa la legge applicabile, o ii) una conversione del debito o altro processo analogo cui abbiano acconsentito i detentori di una quota non inferiore al 66 % del valore totale del debito residuo soggetto a ristrutturazione, escluso il debito detenuto da tale parte o da entità di proprietà di tale parte o da essa controllate;
- b) "legge applicabile di uno strumento di debito": il quadro giuridico e normativo applicabile a uno strumento di debito.

4. Si precisa che il "debito di una parte" comprende, nel caso della parte UE, il debito di un governo di uno Stato membro a livello centrale, regionale o locale.

MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE INVESTITORE-STATO

1. Avvio della procedura
 - a) Una parte della controversia può chiedere, in qualunque momento, l'avvio di una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte della controversia. Se la richiesta riguarda una presunta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17.25, paragrafo 1, da parte delle autorità della parte UE, e non è stato stabilito alcun resistente a norma dell'articolo 17.28, tale richiesta è indirizzata all'Unione europea. Se la richiesta è accolta, la risposta deve specificare se è l'Unione europea oppure lo Stato membro interessato a intervenire in qualità di parte della mediazione¹.
 - b) La parte della controversia cui è indirizzata tale richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

¹ Si precisa che, nel caso in cui la richiesta riguardi una presunta violazione da parte dell'Unione europea, quest'ultima interviene in qualità di parte della mediazione e lo Stato membro interessato è associato a pieno titolo alla mediazione. Qualora la richiesta riguardi esclusivamente una presunta violazione da parte di uno Stato membro, lo Stato membro interessato interviene in qualità di parte della mediazione, a meno che esso non chieda all'Unione europea di intervenire in qualità di parte.

2. Regole della procedura di mediazione

- a) Le parti della controversia si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 90 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti della controversia possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie.
- b) Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate o protette da una parte della controversia.

3. Rapporto con la risoluzione delle controversie

- a) La procedura a norma del presente meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per i procedimenti di risoluzione delle controversie previsti dal presente accordo o da qualsiasi altro accordo. In tali procedimenti di risoluzione delle controversie le parti della controversia non adducono né presentano come prove, né un organo giudicante prende in considerazione:
 - i) le posizioni assunte da una delle parti della controversia nel corso della procedura di mediazione;
 - ii) la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
 - iii) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

- b) Il meccanismo di mediazione non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti e delle parti della controversia di cui al capo 17, sezione D, e al capo 38.
- c) Salvo diversa decisione delle parti della controversia e fatto salvo l'articolo 17.27, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. La parte coinvolta nella mediazione può comunicare al pubblico che la mediazione è in corso.

**CODICE DI CONDOTTA PER I GIUDICI, I MEMBRI DEL TRIBUNALE D'APPELLO E I
MEDIATORI**

1. Ambito di applicazione

Il presente codice di condotta si applica a un giudice, a un membro del tribunale d'appello e a un candidato e, mutatis mutandis, ai mediatori, conformemente al capo 17, sezione D.

2. Definizioni

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:

- a) "candidato": una persona fisica che è stata proposta per la nomina a giudice o a membro del tribunale d'appello, ma che non è ancora stata confermata in tale ruolo;
- b) "comunicazione ex parte": qualsiasi comunicazione di un giudice o di un membro del tribunale d'appello con una parte della controversia, il suo consulente, la sua affiliata, la sua controllata o altra persona collegata in merito a un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello, senza la presenza o la conoscenza dell'altra parte della controversia o del suo consulente;
- c) "giudice": una persona fisica designata a far parte del tribunale di primo grado; e

d) "membro del tribunale d'appello": una persona fisica designata a far parte del tribunale d'appello.

3. Indipendenza e imparzialità

a) I giudici e i membri del tribunale d'appello sono indipendenti e imparziali.

b) La lettera a) comprende i seguenti obblighi:

- i) non essere influenzati dalla lealtà verso una parte della controversia o qualsiasi altra persona o entità;
- ii) non accettare istruzioni da alcun governo, organizzazione o persona su qualsiasi questione trattata in un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello;
- iii) non essere influenzati da alcun rapporto finanziario, commerciale, professionale o personale passato, presente o futuro;
- iv) non avvalersi della loro posizione per promuovere interessi finanziari o personali che potrebbero avere in una parte della controversia o nell'esito di un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello;
- v) non assumere alcuna funzione né accettare vantaggi che possano interferire con l'esercizio delle loro funzioni; o

vi) non intraprendere alcuna azione che appaia come una mancanza di indipendenza o di imparzialità.

4. Limite alla molteplicità di ruoli

- a) Un giudice o un membro del tribunale d'appello non esercita alcuna funzione politica o amministrativa. Un giudice o un membro del tribunale d'appello non svolge alcun'altra attività di natura professionale che sia incompatibile con l'obbligo di indipendenza e imparzialità, o con le esigenze del mandato. In particolare, un giudice o un membro del tribunale d'appello non agisce in qualità di consulente o di esperto o testimone di parte in un altro procedimento, in linea con l'articolo 17.36, paragrafo 1.
- b) Un giudice o un membro del tribunale d'appello dichiara qualsiasi altra funzione o occupazione al comitato misto e al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello, se del caso. Qualsiasi questione relativa alla lettera a) è risolta dal presidente del tribunale o dal presidente del tribunale d'appello.
- c) Un ex giudice o membro del tribunale d'appello non partecipa in alcun modo a procedimenti dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello pendenti nel corso del proprio mandato.
- d) Un ex giudice o membro del tribunale d'appello non agisce in qualità di consulente o di esperto o testimone di parte in un qualsiasi procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello per un periodo di tre anni in seguito al termine del proprio mandato.

5. Dovere di diligenza

Un giudice o un membro del tribunale d'appello esercita le funzioni di tale ufficio con diligenza, conformemente al mandato.

6. Integrità e competenza

a) Un giudice o un membro del tribunale d'appello:

- i) conduce i procedimenti con competenza e nel rispetto di norme rigorose in materia di integrità, equità e civiltà;
- ii) possiede le competenze e le capacità necessarie e si adopera quanto più possibile per mantenere e migliorare le conoscenze, le competenze e le qualità necessarie per esercitare le funzioni connesse a tale ufficio; e
- iii) non delega la funzione decisionale.

7. Comunicazione ex parte

La comunicazione ex parte è vietata, a meno che non sia consentita dalle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie.

8. Riservatezza

- a) Salvo se consentito dalle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie, un giudice, un membro del tribunale d'appello o un ex giudice o membro del tribunale d'appello non:
- i) divulga o utilizza informazioni attinenti a un procedimento, o acquisite in relazione a tale procedimento, dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello;
 - ii) divulga progetti di decisione elaborati nel corso di un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello; o
 - iii) divulga il contenuto delle deliberazioni in un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello.
- b) Salvo se consentito dalle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie, un giudice o un membro del tribunale d'appello non formula osservazioni su una decisione pronunciata in un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello; un ex giudice o membro del tribunale d'appello non formula osservazioni su una decisione pronunciata in un procedimento dinanzi al tribunale o al tribunale d'appello per un periodo di tre anni in seguito al termine del proprio mandato.
- c) Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano se, e nella misura in cui, un giudice o un membro del tribunale d'appello, o un ex giudice o membro del tribunale d'appello, è tenuto per legge a divulgare le informazioni in un tribunale o altro organo competente, o deve divulgare tali informazioni per tutelare o esercitare i propri diritti legali o in relazione a procedimenti giudiziari dinanzi a un tribunale o altro organo competente.

9. Obblighi di comunicazione

- a) Un candidato e un giudice o un membro del tribunale d'appello comunicano qualsiasi circostanza che possa far sorgere dubbi legittimi in merito all'indipendenza o all'imparzialità del candidato, del giudice o del membro del tribunale d'appello.
- b) Indipendentemente dal fatto che sia richiesto ai sensi della lettera a), un candidato dichiara tutti i procedimenti in cui è attualmente o è stato coinvolto negli ultimi cinque anni in qualità di arbitro, consulente, esperto o testimone.
- c) Indipendentemente dal fatto che sia richiesto ai sensi della lettera a), un giudice o un membro del tribunale d'appello comunica le seguenti informazioni in relazione a un procedimento in cui si pronuncia o si prevede che emetta un giudizio:
 - i) qualsiasi relazione di natura finanziaria, commerciale, professionale o qualsiasi stretta relazione personale occorsa negli ultimi cinque anni con:
 - A) una parte della controversia nel procedimento;
 - B) il consulente di una parte della controversia nel procedimento;
 - C) un esperto o un testimone nel procedimento; o

- D) qualsiasi persona o entità identificata da una parte della controversia come collegata o avente un interesse diretto o indiretto nell'esito del procedimento, compreso un finanziatore terzo; e
- ii) ogni interesse finanziario o personale che riguardi:
- A) l'esito del procedimento;
 - B) qualsiasi altro procedimento concernente la stessa misura; o
 - C) qualsiasi altro procedimento che coinvolga una parte della controversia oppure una persona o un'entità identificata da una parte della controversia come collegata.
- d) Ai fini delle lettere a), b) e c), un candidato e un giudice o un membro del tribunale d'appello si adoperano quanto più possibile per venire a conoscenza di tali circostanze o informazioni.
- e) Un candidato effettua la comunicazione al comitato misto prima di essere confermato in qualità di giudice o membro del tribunale d'appello.

- f) Un giudice o un membro del tribunale d'appello procede alla comunicazione conformemente alle norme applicabili in materia di risoluzione delle controversie non appena viene a conoscenza delle circostanze e delle informazioni di cui alle lettere a) e c). Tale comunicazione è effettuata, a seconda dei casi, al presidente del tribunale o al presidente del tribunale d'appello. Un giudice o un membro del tribunale d'appello ha l'obbligo costante di effettuare ulteriori comunicazioni sulla base di circostanze e informazioni nuove o recentemente emerse.
- g) Un candidato, un giudice e un membro del tribunale d'appello sono tenuti a optare a favore della comunicazione, qualora nutrano dubbi in merito all'opportunità di effettuarla.
- h) La mancata comunicazione non costituisce necessariamente, di per sé, la prova di una mancanza di indipendenza o di imparzialità.

10. Conformità al codice

Il rispetto del presente codice è disciplinato dalle disposizioni del capo 17, sezione D.

VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE
TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE
DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

1. Qualsiasi misura esistente non conforme elencata nel presente allegato può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata a condizione che la modifica non ne riduca la conformità agli articoli 19.3 e 19.4, quale esistente immediatamente prima della modifica.
2. Gli articoli 19.3 e 19.4 non si applicano alle misure esistenti non conformi elencate nel presente allegato, nella misura della non conformità.
3. In aggiunta alle misure non conformi elencate nel presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi degli articoli 19.3 e 19.4. Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o superare esami specifici, ad esempio esami di lingua, soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio in virtù del quale non è consentito svolgere talune attività in zone o aree protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

4. Gli elenchi di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente allegato si applicano solo ai territori del Cile e della parte UE conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Tali elenchi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

5. Si precisa che l'obbligo della parte UE di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione in uno Stato membro, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella parte UE.

6. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia
LT Lituania
LU Lussemburgo
LV Lettonia
MT Malta
NL Paesi Bassi
PL Polonia
PT Portogallo
RO Romania
SE Svezia
SI Slovenia
SK Slovacchia

7. Le misure non conformi della parte UE sono le seguenti:

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori	<p>AT, CZ: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>SK: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. È prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>CY: durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve lavorare per un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p>
-----------------	--

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori	<p>AT, CZ, SK: il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.</p> <p>HU: le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società.</p> <p>Dipendenti in tirocinio</p> <p>AT, CZ, DE, FR, ES, HU, LT: la formazione del dipendente in tirocinio deve essere collegata al titolo universitario conseguito.</p>
-----------------	--

Visitatori di breve durata per motivi professionali

<p>Tutti i visitatori di breve durata per motivi professionali</p>	<p>CY, DK, HR: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio.</p> <p>LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni o attività da svolgersi sulla base di un contratto.</p> <p>MT: è prescritto il permesso di lavoro. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p> <p>SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
<p>Installatori e manutentori</p>	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e che possiedono conoscenze specialistiche.</p> <p>CY: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>CZ: è prescritto il permesso di lavoro per periodi superiori a sette giorni civili consecutivi o un totale di 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>ES: è prescritto il permesso di lavoro. Gli installatori, i riparatori e i manutentori devono essere impiegati come tali dalla persona giuridica che fornisce le merci o i servizi o da un'impresa che fa parte dello stesso gruppo della persona giuridica originaria per almeno i tre mesi immediatamente precedenti la data di presentazione della domanda di ingresso e, se del caso, devono vantare almeno tre anni di esperienza professionale pertinente ottenuta dopo la maggiore età.</p> <p>FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno.</p> <p>SE: permesso di lavoro necessario, fatta eccezione per i) le persone fisiche che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p>

Investitori

Tutti i settori	<p>AT: verifica della necessità economica.</p> <p>CY: soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi.</p> <p>CZ, SK: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, nel caso di investitori alle dipendenze di un'impresa.</p> <p>DK: soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. Se gli investitori desiderano stabilire un'impresa in Danimarca in qualità di liberi professionisti è prescritto un permesso di lavoro.</p> <p>FI: gli investitori devono essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, in una posizione dirigenziale di prima o seconda fascia.</p> <p>HU: durata massima del soggiorno pari a 90 giorni se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa in Ungheria. Qualora l'investitore sia alle dipendenze di un'impresa in Ungheria, è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>IT: se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa, è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>LT, NL, PL: la categoria degli investitori non è riconosciuta per quanto riguarda le persone fisiche che rappresentano l'investitore.</p> <p>LV: per la fase di preinvestimento la durata massima del soggiorno è limitata a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. Nella fase di post-investimento è possibile la proroga a un anno, soggetta ai criteri vigenti nella legislazione nazionale, quali l'ambito e l'ammontare dell'investimento.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro se l'investitore è considerato dipendente.</p>
-----------------	--

8. Le misure non conformi del Cile sono le seguenti:

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori	Nessuna.
-----------------	----------

Personale trasferito all'interno di una società

Tutti i settori	Nessuna.
-----------------	----------

Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutti i settori	Nessuna.
-----------------	----------

Investitori

Tutti i settori	Nessuna.
-----------------	----------

Le attività che i visitatori di breve durata per motivi professionali della parte UE sono autorizzati a svolgere, a condizione che il loro centro di attività principale, il loro luogo effettivo di retribuzione e il luogo predominante in cui realizzano profitti rimangano al di fuori del Cile, sono:

- a) partecipare a riunioni o conferenze o tenere consultazioni con soci in affari;
- b) acquisire ordinativi da un'impresa con sede in Cile o negoziare contratti con una simile impresa, ma non vendere beni o fornire servizi al grande pubblico;
- c) avviare consultazioni commerciali in merito allo stabilimento, all'espansione o alla liquidazione di un'impresa o di un investimento in Cile; o
- d) eseguire l'installazione, la riparazione o la manutenzione di apparecchiature o macchinari, erogare servizi o formare lavoratori affinché possano erogare servizi, in virtù di un contratto di garanzia o di un altro contratto di servizio connesso alla vendita o al leasing di tali apparecchiature o macchinari, durante il periodo di validità del contratto di garanzia o di servizio.

PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

1. Ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti dell'altra parte tramite la presenza di persone fisiche, in conformità all'articolo 19.5, per i settori che figurano nel presente allegato e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2. Gli elenchi di cui ai paragrafi 11 e 12 constano dei seguenti elementi:
 - a) la prima colonna indica il settore o il sottosectore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e
 - b) la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.

3. In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente allegato, ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche e alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 19.5. Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere una licenza, ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o superare esami specifici, ad esempio esami di lingua, soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio in virtù del quale non è consentito svolgere talune attività in zone o aree protette. Pur non essendo elencate nel presente allegato, tali misure continuano ad applicarsi.

4. Le parti non assumono impegni nei confronti dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nell'ambito delle attività economiche che non sono elencate nel presente allegato.

5. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, i criteri principali consisteranno nella valutazione di quanto segue:

- a) per il Cile, la situazione del mercato pertinente in Cile; e
- b) per la parte UE, la situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui deve essere prestato il servizio, anche per quanto riguarda il numero dei prestatori di servizi che già forniscono un servizio al momento della valutazione e l'impatto su di essi.

6. Gli elenchi di cui ai paragrafi da 11 a 12 del presente allegato si applicano solo ai territori del Cile e della parte UE conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Tali elenchi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

7. Si precisa che l'obbligo della parte UE di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione in uno Stato membro, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o

b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nella parte UE.

8. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

PSC Prestatori di servizi contrattuali

PI Professionisti indipendenti

Prestatori di servizi contrattuali

9. Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 11 e 12 del presente allegato, le parti assumono impegni in conformità all'articolo 19.5 per quanto riguarda i prestatori di servizi contrattuali nei settori o sottosettori seguenti:

- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
- b) servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;

- c) servizi di consulenza fiscale;
- d) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
- e) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
- f) servizi medici e dentistici;
- g) servizi veterinari;
- h) servizi ostetrici;
- i) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico;
- j) servizi informatici e affini;
- k) servizi di ricerca e sviluppo;
- l) servizi pubblicitari;
- m) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
- n) servizi di consulenza gestionale;

- o) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- p) servizi tecnici di prova e analisi;
- q) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;
- r) attività estrattive;
- s) manutenzione e riparazione di navi;
- t) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;
- u) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
- v) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
- w) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
- x) servizi di traduzione e interpretazione;
- y) servizi di telecomunicazione;

- z) servizi postali e di corriere;
- aa) servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati;
- bb) servizi di ricognizione sul campo;
- cc) servizi di istruzione superiore;
- dd) servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;
- ee) servizi ambientali;
- ff) servizi assicurativi e connessi (servizi di consulenza);
- gg) altri servizi finanziari (servizi di consulenza);
- hh) altri servizi finanziari elencati nell'allegato 25 – solo per il Cile;
- ii) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- jj) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
- kk) servizi delle guide turistiche;
- ll) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

Professionisti indipendenti

10. Fatto salvo l'elenco di riserve di cui ai paragrafi 11 e 12 del presente allegato, le parti assumono impegni in conformità all'articolo 19.5 per quanto riguarda i professionisti indipendenti nei settori o sottosettori seguenti:

- a) servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine;
- b) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
- c) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
- d) servizi informatici e affini;
- e) servizi di ricerca e sviluppo;
- f) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
- g) servizi di consulenza gestionale;
- h) servizi correlati alla consulenza gestionale;

- i) attività estrattive;
- j) servizi di traduzione e interpretazione;
- k) servizi di telecomunicazione;
- l) servizi postali e di corriere;
- m) servizi di istruzione superiore;
- n) servizi assicurativi (servizi di consulenza);
- o) altri servizi finanziari (servizi di consulenza);
- p) altri servizi finanziari elencati nell'allegato 25 – solo per il Cile;
- q) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- r) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

11. Le riserve della parte UE sono le seguenti:

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Tutti i settori	<p>PSC:</p> <p>UE: il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle leggi e normative della parte in cui il servizio è prestato.</p>
<p>Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861)</p>	<p>PSC:</p> <p>In AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: nessuna.</p> <p>In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: nessuna.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219 e 86220)</p>	<p>PSC:</p> <p>In AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di consulenza fiscale (CPC 863)¹</p>	<p>PSC:</p> <p>In AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.</p> <p>In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In PT: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p>

¹ Non comprende la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di 85201)</p>	<p>PSC:</p> <p>In SE: nessuna.</p> <p>In CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.</p> <p>In FR: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>In AT: nessun impegno specifico, fatta eccezione per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>In BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi veterinari (CPC 932)	<p>PSC:</p> <p>In SE: nessuna.</p> <p>In CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.</p> <p>In AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	<p>PSC:</p> <p>In IE, SE: nessuna.</p> <p>In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.</p> <p>In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	<p>PSC:</p> <p>In IE, SE: nessuna.</p> <p>In AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica.</p> <p>In BE, BG, FI, HR, HU, SK: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In FI: nessuna, fatta eccezione per: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HR: nessun impegno specifico.</p>
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, esclusi i servizi psicologici ¹ , e 853)	<p>PSC:</p> <p>UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto².</p> <p>UE, eccetto in CZ, DK, SK: nessuna.</p> <p>In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto³.</p> <p>UE, eccetto in BE, CZ, DK, IT, SK: nessuna.</p> <p>In BE, CZ, DK, IT, SK: verifica della necessità economica.</p>

¹ Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

² Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/801, dell'11 maggio 2016.

³ Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/801, dell'11 maggio 2016.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi pubblicitari (CPC 871)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessuna, fatta eccezione per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. In HU, LT: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. PI: In DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In PT: nessuna, fatta eccezione per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. In HU, LT: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)</p>	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In HU: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In HU: verifica della necessità economica, fatta eccezione per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DE: nessuna, fatta eccezione per i geometri pubblici, per i quali: nessun impegno specifico. In FR: nessuna, fatta eccezione per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico. In BG: nessun impegno specifico. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (parte di CPC 8868)	<p>PSC:</p> <p>In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.</p> <p>In NL: nessuna.</p>
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	<p>PSC:</p> <p>In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico, eccetto NL.</p> <p>In NL: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa¹ (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866).</p>	<p>PSC: In BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione; per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>

¹ I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905, escluse le attività ufficiali o certificate)</p>	<p>PSC: In BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: In CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In HR: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517)</p>	<p>PSC: UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, NL e SE. In BE, DK, ES, NL, SE: nessuna. In CZ: verifica della necessità economica. PI: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL. In NL: nessuna.</p>
<p>Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. PI: UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di istruzione superiore (CPC 923)</p>	<p>PSC: UE, eccetto in LU, SE: nessun impegno specifico. In LU: nessun impegno specifico, fatta eccezione per i docenti universitari, per i quali: nessuna. In SE: nessuna, fatta eccezione per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: UE, eccetto in SE: nessun impegno specifico. In SE: nessuna, fatta eccezione per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, per i quali: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: UE, eccetto in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: nessun impegno specifico. In BE, DE, ES, HR, SE: nessuna. In DK: verifica della necessità economica. In FI: nessun impegno specifico, fatta eccezione per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)</p>	<p>PSC: In BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PI: UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. In HU: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: nessun impegno specifico.</p>
<p>Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)</p>	<p>PSC: In BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei PSC non superiori a tre mesi. In HU: nessun impegno specifico.</p> <p>PI: In DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. In HU: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>In DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>In CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In PL: verifica della necessità economica, fatta eccezione per il trasporto aereo, per il quale: nessuna.</p> <p>In BE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ¹) (CPC 7471)	<p>PSC:</p> <p>In AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.</p> <p>In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>In BE, IE: nessun impegno specifico, fatta eccezione per gli accompagnatori, per i quali: nessuna.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>

¹ Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	<p>PSC:</p> <p>In NL, PT, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: verifica della necessità economica.</p> <p>In ES, HR, LT, PL: nessun impegno specifico.</p> <p>PI:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)	<p>PSC:</p> <p>In BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p>PI:</p> <p>In DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: nessuna.</p> <p>In AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p>

12. Le riserve del Cile sono le seguenti:

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza giuridica in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine (parte di CPC 861)	Nessuna.
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219 e 86220)	Nessuna.
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ¹	Nessuna.
Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)	Nessuna.
Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)	Nessuna.
Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e odontoiatrici (CPC 9312 e parte di 85201)	Nessuna.
Servizi veterinari (CPC 932)	Nessuna.
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	Nessuna.
Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	Nessuna.
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Nessuna.
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, esclusi i servizi psicologici ² , e 853)	Nessuna.
Servizi pubblicitari (CPC 871)	Nessuna.
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Nessuna.

¹ Non comprende la consulenza giuridica e la rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e diritto della giurisdizione d'origine.

² Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Nessuna.
Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)	Nessuna.
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Nessuna.
Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Nessuna.
Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)	Nessuna.
Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Nessuna.
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	Nessuna.
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)	Nessuna.
Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)	Nessuna.
Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ¹ (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866).	Nessuna.
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905, escluse le attività ufficiali o certificate)	Nessuna.
Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)	Nessuna.
Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)	Nessuna.

¹ I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 517)	Nessuna.
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)	Nessuna.
Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	Nessuna.
Agricoltura, caccia e silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)	Nessuna.
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)	Nessuna.
Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)	Nessuna.
Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)	Nessuna.
Altri servizi finanziari (elencati nell'appendice 25-2, sezione B)	Nessuna.
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	Nessuna.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ¹) (CPC 7471)	Nessuna.
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Nessuna.
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)	Nessuna.

¹ Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

Impegni procedurali relativi all'ingresso e al soggiorno temporaneo

1. Le parti dovrebbero garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui alla parte III del presente accordo sia conforme alle buone prassi amministrative. A tal fine:
 - a) ciascuna parte garantisce che gli oneri applicati dalle autorità competenti per il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudichino indebitamente né ritardino gli scambi di servizi in virtù di tale parte del presente accordo;
 - b) a discrezione delle autorità competenti, la documentazione che un richiedente è tenuto a presentare per la concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta;
 - c) le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo sono trattate il più rapidamente possibile;

- d) le autorità competenti di ciascuna parte si adoperano per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta a ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda di ingresso e soggiorno temporaneo;
- e) se le autorità competenti di una parte chiedono informazioni supplementari al richiedente al fine di trattare la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo, esse si impegnano a informare il richiedente in tal senso senza indebito ritardo;
- f) dopo aver adottato una decisione, le autorità competenti di ciascuna parte informano senza indugio il richiedente in merito all'esito della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo;
- g) se la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo è approvata, le autorità competenti di ciascuna parte informano il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altre condizioni pertinenti;
- h) se la domanda di ingresso e soggiorno temporaneo è respinta, le autorità competenti di una parte, su richiesta del richiedente o di propria iniziativa, mettono a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di riesame e ricorso disponibili;
- i) ciascuna parte si impegna ad accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico.

2. Al personale trasferito all'interno di una società e ai familiari si applicano gli ulteriori impegni procedurali seguenti¹:

- a) le autorità competenti di ciascuna parte adottano una decisione sulla domanda di ingresso o soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o di rinnovo della stessa, e notificano tale decisione al richiedente, secondo le procedure di notifica previste dal diritto nazionale, non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata;
- b) laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda di ingresso o soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o del rinnovo della stessa, siano incomplete, le autorità competenti di una parte si adoperano per comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano prescritte e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi; il periodo di tempo di cui alla lettera a) è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive richieste;
- c) la parte UE estende ai familiari delle persone fisiche del Cile che sono lavoratori trasferiti all'interno di una società nella parte UE il diritto di ingresso e soggiorno temporaneo concesso ai familiari dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario a norma dell'articolo 19 della direttiva sui trasferimenti intra-societari;

¹ Le lettere a), b) e c) non si applicano agli Stati membri che non sono soggetti all'applicazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (GU UE L 157 del 27.5.2014, pag. 1) ("direttiva sui trasferimenti intra-societari").

- d) il Cile concede ai familiari di persone fisiche della parte UE che sono visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, investitori, lavoratori trasferiti all'interno di una società, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti un visto in qualità di persona a carico, che non consente a tali familiari di svolgere attività retribuite in Cile; un familiare a carico può tuttavia essere autorizzato a svolgere un'attività retribuita in Cile, previa presentazione, nel rispetto della parte III del presente accordo o delle norme generali in materia di immigrazione, di una domanda distinta di visto in qualità di persona non a carico; tale domanda può essere presentata e trattata in Cile.

Cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione

3. Le parti riconoscono che la maggiore circolazione delle persone fisiche derivante dai paragrafi 1 e 2 richiede la piena cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione delle persone fisiche che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o residenza sul territorio dell'altra parte.

4. Ai fini del paragrafo 3, una parte può sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 se ritiene che l'altra parte non rispetti l'obbligo, ad essa incombente a norma del diritto internazionale, di riammettere i propri cittadini senza condizioni. Le parti ribadiscono di essere concordi sul fatto che tale valutazione non è soggetta a riesame a norma del capo 38.

ORIENTAMENTI PER GLI ACCORDI SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE
PROFESSIONALI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente allegato contiene orientamenti per gli accordi sulle condizioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali ("accordi"), come previsto dall'articolo 21.1.
2. In virtù di tale articolo, i presenti orientamenti devono essere presi in considerazione nell'elaborazione di raccomandazioni comuni da parte di organismi o autorità professionali delle parti ("raccomandazioni comuni").
3. Gli orientamenti non sono vincolanti né esaustivi e non modificano i diritti e gli obblighi delle parti a norma della parte III del presente accordo, né incidono su di essi. Essi definiscono il contenuto tipico degli accordi e danno indicazioni generali sul valore economico di un accordo e sulla compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali.

4. Alcuni degli elementi dei presenti orientamenti potranno non essere pertinenti in tutti i casi e gli organismi e autorità professionali hanno facoltà di inserire nelle loro raccomandazioni comuni ogni altro elemento che ritengano pertinente per gli accordi sulla professione e le attività professionali in questione, in coerenza con la parte III del presente accordo.

5. Il Consiglio congiunto dovrebbe tenere conto degli orientamenti al momento di decidere se definire e adottare gli accordi. Gli orientamenti non pregiudicano il suo riesame circa la coerenza delle raccomandazioni comuni con la parte III del presente accordo, né il suo potere discrezionale di tener conto degli elementi che ritenga pertinenti, compresi quelli contenuti nelle raccomandazioni comuni.

SEZIONE B

FORMA E CONTENUTO DI UN ACCORDO

6. La presente sezione illustra il contenuto tipico di un accordo, parte del quale non rientra nell'ambito di competenza degli organismi o autorità professionali che preparano le raccomandazioni comuni. Tale contenuto costituisce comunque un'informazione utile da prendere in considerazione nella preparazione delle raccomandazioni comuni, in modo da adattarle meglio al possibile ambito di applicazione di un accordo.

7. Le questioni trattate specificamente nella parte III del presente accordo che si applicano agli accordi di riconoscimento reciproco, quali l'ambito geografico di un tale accordo, la sua interazione con le misure non conformi programmate, il sistema di risoluzione delle controversie, o i meccanismi di monitoraggio e riesame degli accordi, non dovrebbero essere oggetto di raccomandazioni comuni.

8. Un accordo può specificare meccanismi diversi per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno di una parte. Esso può anche essere limitato alla definizione dell'ambito di applicazione dell'accordo, delle disposizioni procedurali, degli effetti del riconoscimento e dei requisiti supplementari, nonché delle disposizioni amministrative.

9. Un accordo adottato dal Consiglio congiunto dovrebbe rispecchiare il grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito al riconoscimento.

Ambito di applicazione di un accordo

10. Un accordo dovrebbe indicare:

- a) la o le specifiche professioni regolamentate, il o i pertinenti titoli professionali e l'attività o il gruppo di attività rientranti nell'ambito di esercizio della professione regolamentata nelle parti ("ambito di esercizio"); e
- b) se disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dell'accesso alle attività professionali a tempo determinato o indeterminato.

Condizioni per il riconoscimento

11. Un accordo può specificare in particolare:

- a) le qualifiche professionali necessarie per il riconoscimento ai sensi dell'accordo, per esempio titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza;
- b) il grado di discrezionalità mantenuto dalle autorità preposte al riconoscimento nel valutare le richieste di riconoscimento di tali qualifiche; e
- c) le procedure di gestione delle variazioni e dei divari tra qualifiche professionali e i mezzi per colmare le differenze, compresa la possibilità di imporre misure compensative o qualsiasi altra condizione e limitazione pertinente.

Disposizioni procedurali

12. Un accordo può indicare:

- a) i documenti richiesti e la forma in cui devono essere presentati, per esempio per via elettronica o in altro modo, o se devono essere corroborati da traduzioni o certificazioni di autenticità;

- b) le fasi e le procedure del processo di riconoscimento, comprese quelle relative a eventuali misure compensative e corrispondenti obblighi e tempistiche; e
- c) la disponibilità di informazioni pertinenti a tutti gli aspetti dei processi e dei requisiti di riconoscimento.

Effetti del riconoscimento e prescrizioni aggiuntive

13. Un accordo può stabilire disposizioni sugli effetti del riconoscimento e, se pertinenti, anche in relazione alle diverse modalità di prestazione.

14. Un accordo può descrivere eventuali prescrizioni aggiuntive per l'esercizio effettivo di una professione regolamentata nella parte ospitante. Tali prescrizioni potranno comprendere:

- a) obblighi di registrazione presso le autorità locali;
- b) idonee conoscenze linguistiche;
- c) possesso di un attestato di moralità;
- d) conformità ai requisiti della parte ospitante per l'uso di nomi commerciali o ragioni sociali;

- e) conformità alle norme della parte ospitante in materia di etica, indipendenza e deontologia;
- f) necessità di sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile professionale;
- g) norme in materia di azione disciplinare, responsabilità finanziaria e responsabilità civile professionale; e
- h) requisiti per la formazione professionale continua.

Gestione dell'accordo

15. Un accordo dovrebbe indicare le condizioni alle quali può essere riesaminato o revocato, nonché gli effetti di eventuali riesami o revoche. Potrà inoltre essere considerata l'opportunità di inserire disposizioni relative agli effetti di riconoscimenti precedenti.

SEZIONE C

VALORE ECONOMICO DI UN ACCORDO PREVISTO

16. Ai sensi dell'articolo 21.1, paragrafo 2, lettera a), le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, del valore economico di un accordo previsto. Potrà trattarsi di una valutazione dei previsti vantaggi economici derivanti dall'accordo per l'economia di entrambe le parti. Tale valutazione potrà essere utile al Consiglio congiunto nella definizione e nell'adozione di un accordo.

17. Aspetti quali il livello esistente di apertura del mercato, le esigenze del settore, l'andamento e le tendenze del mercato, le aspettative e le richieste della clientela nonché le opportunità commerciali costituiranno elementi utili per la valutazione di cui al paragrafo 16.

18. La valutazione non deve necessariamente consistere in un'analisi economica completa e dettagliata, ma dovrebbe fornire una spiegazione dell'interesse della professione per l'adozione di un accordo e dei vantaggi attesi per le parti dall'adozione di tale accordo.

SEZIONE D

COMPATIBILITÀ DEI RISPETTIVI REGIMI DI QUALIFICHE PROFESSIONALI

19. Ai sensi dell'articolo 21.1, paragrafo 2, lettera b), le raccomandazioni comuni sono suffragate da una valutazione, basata su elementi di prova, della compatibilità dei rispettivi regimi di qualifiche professionali. Tale valutazione potrà essere utile al Consiglio congiunto nella definizione e nell'adozione di un accordo.

20. Il seguente processo mira a guidare gli organismi e autorità professionali nella valutazione della compatibilità delle rispettive qualifiche e attività professionali al fine di semplificare e agevolare il riconoscimento delle qualifiche professionali.

Fase 1: valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata in ciascuna parte.

21. La valutazione dell'ambito di esercizio e delle qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata in ciascuna parte deve poggiare su tutte le informazioni pertinenti.

22. Devono essere individuati i seguenti elementi:

a) le attività o i gruppi di attività che rientrano nell'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte; e

- b) le qualifiche professionali richieste in ciascuna parte per esercitare la professione regolamentata, che possono comprendere uno qualunque dei seguenti elementi:
- i) l'istruzione minima richiesta, per esempio requisiti di ammissione, livello di istruzione, durata del percorso di studi e contenuto degli studi;
 - ii) il livello minimo richiesto di esperienza professionale, per esempio il luogo, la durata e le condizioni della formazione pratica o del tirocinio professionale preliminari alla registrazione, licenza o equivalente;
 - iii) gli esami superati, in particolare gli esami delle competenze professionali; e
 - iv) l'acquisizione di una licenza, o equivalente, attestante, ad esempio, il soddisfacimento dei requisiti di qualifica professionale necessari per l'esercizio della professione.

Fase 2: valutazione della divergenza tra l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte, ovvero tra le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata.

23. La valutazione della divergenza per quanto riguarda l'ambito di esercizio della professione regolamentata in ciascuna parte ovvero le qualifiche professionali richieste per esercitare la professione regolamentata dovrebbe identificare in particolare le divergenze sostanziali.

24. Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) una o più attività riferite a una professione regolamentata nella parte ospitante non rientrano nella corrispondente professione nella parte di origine;
- b) siffatte attività sono soggette a formazione specifica nella parte ospitante; e
- c) la formazione per siffatte attività nella parte ospitante riguarda materie sostanzialmente differenti da quelle che rientrano nella qualifica del candidato.

25. Possono configurarsi divergenze sostanziali per quanto riguarda le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata se esistono divergenze tra i requisiti delle parti riguardanti il livello, la durata o il contenuto della formazione richiesta per l'esercizio delle attività riferite alla professione regolamentata.

Fase 3: meccanismi di riconoscimento.

26. Possono vigere diversi meccanismi per il riconoscimento delle qualifiche professionali, in funzione delle circostanze. All'interno di una parte possono vigere diversi meccanismi.

27. Se non vi sono divergenze sostanziali per quanto riguarda l'ambito di esercizio e le qualifiche professionali richieste per esercitare una professione regolamentata, un accordo può prevedere un processo di riconoscimento più semplice e snello rispetto alla situazione in cui esistono divergenze sostanziali.

28. Se vi sono divergenze sostanziali, l'accordo può prevedere prescrizioni compensative sufficienti a ovviare a tali divergenze.

29. Laddove si ricorra a prescrizioni compensative per ridurre le divergenze sostanziali, tali misure devono essere proporzionate alla divergenza che intendono compensare. Per valutare la portata delle prescrizioni compensative necessarie si può tener conto dell'esperienza professionale pratica o della formazione ufficialmente convalidata.

30. Indipendentemente dal fatto che le divergenze siano o no sostanziali, l'accordo può tener conto del grado di discrezionalità che si intende mantenere per le autorità competenti che decidono in merito alle richieste di riconoscimento.

31. Le prescrizioni compensative possono assumere forme diverse, tra cui:

- a) un periodo di tirocinio della professione regolamentata nella parte ospitante, eventualmente accompagnato da una formazione complementare, sotto la responsabilità di una persona qualificata e oggetto di una valutazione regolamentata;
- b) una prova impartita o riconosciuta dalle autorità competenti della parte ospitante per valutare la capacità del richiedente di esercitare una professione regolamentata in tale parte; e
- c) una limitazione temporanea dell'ambito di esercizio.

32. Un accordo potrebbe prevedere che ai richiedenti venga data la possibilità di scegliere tra diverse prescrizioni compensative, laddove ciò possa limitare l'onere amministrativo per i richiedenti e tali prescrizioni siano equivalenti.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI

A norma dell'articolo 21.1, paragrafo 3, e dell'articolo 8.5, paragrafo 1, lettera a), il Consiglio congiunto può adottare una decisione al fine di stabilire o modificare gli accordi di riconoscimento reciproco di cui al presente allegato.

SERVIZI FINANZIARI

Note introduttive

1. Gli elenchi di ciascuna parte di cui alle appendici 25-1 e 25-2 stabiliscono, a norma dell'articolo 25.10, quanto segue:
 - a) la sezione A stabilisce gli specifici settori, sottosettori o attività cui si applicano gli obblighi di cui all'articolo 25.7;
 - b) la sezione B stabilisce gli specifici sottosettori o attività in relazione ai quali la parte assume impegni a norma dell'articolo 25.6;
 - c) la sezione C stabilisce gli specifici settori, sottosettori o attività in relazione a cui la parte mantiene in vigore una misura esistente che non è soggetta a una parte o alla totalità degli obblighi previsti dagli articoli seguenti:
 - i) articolo 25.3;
 - ii) articolo 25.5;
 - iii) articolo 25.7;

iv) articolo 25.8; e

v) articolo 25.9.

d) la sezione D stabilisce gli specifici settori, sottosettori o attività in relazione ai quali tale parte può mantenere in vigore misure esistenti o adottare misure nuove o più restrittive che non sono conformi a una parte o alla totalità dei suddetti obblighi.

2. In tutte le sezioni, per la parte UE gli specifici sottosettori o attività sono precisati in conformità all'articolo 25.2. Nella sezione B, per il Cile gli impegni sono classificati in base alla CPC.

3. Una riserva formulata in relazione agli obblighi di cui agli articoli incorporati nel capo 25 dall'articolo 25.7 è elencata menzionando il titolo dei pertinenti articoli e facendo riferimento allo specifico obbligo incorporato.

4. La sezione B contiene solamente limitazioni dell'accesso al mercato che non sono discriminatorie. Le limitazioni discriminatorie sono elencate nella sezione C o nella sezione D.

5. Si precisa che le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.

6. Nelle sezioni Ce D ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:

a) "sottosettore" si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;

- b) "tipo di riserva" o "obbligo in esame" specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata;
- c) "livello amministrativo" si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;
- d) nella sezione C, "misure" si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento "descrizione" per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento "misure":
 - i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta in vigore o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e
 - iii) per quanto riguarda l'elenco della parte UE, comprende le leggi o altre misure che attuano una direttiva a livello di Stato membro;
- e) nella sezione D, "misure esistenti" indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al sottosettore o alle attività oggetto della riserva; e
- f) "descrizione" stabilisce gli aspetti non conformi della misura per la quale la riserva è formulata.

7. Si precisa che, per quanto riguarda la sezione C, una parte adotta una nuova misura a un livello amministrativo diverso da quello a cui la riserva è stata inizialmente formulata e tale nuova misura sostituisce effettivamente, nel territorio cui si applica, l'aspetto non conforme della misura originaria citata nell'elemento "misure", la nuova misura è considerata una "modifica" della misura originaria ai sensi dell'articolo 25.10, paragrafo 1, lettera c).

8. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti in relazione ai quali essa è formulata. Nella sezione C, l'elemento "misure" e, nelle sezioni B e D, l'elemento "descrizione" prevalgono su tutti gli altri elementi.

9. Una riserva formulata a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro. Una riserva formulata da uno Stato membro si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland. Una riserva formulata a livello del Cile si applica a una misura dell'amministrazione centrale o di un'amministrazione locale.

10. Nell'elenco di una parte non figurano misure relative alle prescrizioni e alle procedure cui una persona fisica o giuridica deve attenersi per ottenere, modificare o rinnovare un'autorizzazione, vale a dire prescrizioni e procedure in materia di qualifiche, norme tecniche e prescrizioni e procedure in materia di licenze, quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 25.3, dell'articolo 25.6 o dell'articolo 25.7. Tali misure possono comprendere la necessità di ottenere un'autorizzazione, di registrarsi, di adempiere obblighi di servizio universale, di possedere qualifiche riconosciute in settori regolamentati, di superare esami specifici, anche linguistici, di soddisfare un requisito di appartenenza a una determinata professione, come l'appartenenza a un'organizzazione professionale, di avere un agente locale per il servizio o di mantenere un indirizzo locale, o qualsiasi altro requisito non discriminatorio che vieta lo svolgimento di talune attività in aree o zone protette. Tali misure possono essere applicate anche se non figurano nell'elenco della parte.

11. Si precisa che, per la parte UE, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Cile il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:

- a) persone fisiche o residenti di un altro Stato membro; o
- b) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea.

12. Il trattamento concesso alle persone giuridiche costituite da investitori di una parte conformemente alla legislazione dell'altra parte (compresa, nel caso della parte UE, la legislazione di uno Stato membro) e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno di tale altra parte lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi al capo 17, che possono essere stati imposti a tale persona giuridica quando è stata costituita in tale altra parte e che continueranno ad applicarsi.

13. Contrariamente alle controllate straniere, le succursali stabilite direttamente in uno Stato membro da un ente finanziario di paesi terzi non sono soggette, a parte qualche eccezione, alla normativa prudenziale armonizzata a livello dell'Unione europea che offre a tali controllate maggiori possibilità per l'apertura di nuove sedi e la prestazione di servizi finanziari transfrontalieri in tutta l'Unione europea. Queste succursali sono pertanto autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli enti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l'obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali a) per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché gli obblighi di comunicazione e pubblicazione dei conti; per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità.

14. Per il Cile, le persone giuridiche e fisiche che partecipano al mercato finanziario cileno possono essere disciplinate, controllate e autorizzate dalla *Comisión para el Mercado Financiero* (commissione per il mercato finanziario) e da altri soggetti pubblici. Le persone giuridiche e fisiche nazionali e straniere rispettano le prescrizioni e gli obblighi non discriminatori della regolamentazione del settore finanziario e possono essere tenute a soddisfare una serie di requisiti prudenziali specifici, quali una capitalizzazione separata, requisiti giuridici in materia di patrimonio, condizioni di solvibilità, obblighi di comunicazione e pubblicazione dei conti, procedura di costituzione, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito.

15. Gli elenchi delle parti si applicano solo ai territori del Cile e della parte UE conformemente all'articolo 41.2 e sono pertinenti solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra la parte UE e il Cile. Essi lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.

16. Si precisa che ciascuna parte si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione transfrontaliera di servizi finanziari non specificati nella sezione A in relazione a tutti i settori, i sottosettori e le attività.

17. Negli elenchi delle parti vengono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Cechia

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

LT Lituania

LU Lussemburgo

LV Lettonia

MT Malta

NL Paesi Bassi

PL Polonia

PT Portogallo

RO Romania

SE Svezia

SI Slovenia

SK Slovacchia

SEE Spazio economico europeo

CMF *Comisión para el Mercado Financiero* (commissione per il mercato finanziario).

PARTE UE: RISERVE E IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

SEZIONE A

IMPEGNI PER GLI SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI FINANZIARI

Ai sottosettori o alle attività seguenti si applicano gli obblighi di cui all'articolo 25.7:

Servizi assicurativi e connessi

Nell'UE, a eccezione di CY, EE, LV, LT, MT e PL:

1. l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - a) trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - b) merci in transito internazionale;

2. la riassicurazione e la retrocessione;
3. i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D); e
4. l'intermediazione assicurativa, ad esempio attività di broker e di agenzia, dei rischi connessi ai servizi indicati al punto 1, lettere a) e b).

In CY:

1. i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - a) trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - b) merci in transito internazionale;
2. l'intermediazione assicurativa;
3. la riassicurazione e la retrocessione; e
4. i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D).

In EE:

1. l'assicurazione diretta (compresa la coassicurazione);
2. la riassicurazione e la retrocessione;
3. l'intermediazione assicurativa; e
4. i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D).

In LV e LT:

1. l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - a) trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - b) merci in transito internazionale;
2. la riassicurazione e la retrocessione; e
3. i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D).

In MT:

1. l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - a) trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti) con copertura assicurativa delle merci trasportate, del veicolo che le trasporta o delle responsabilità connesse; e
 - b) merci in transito internazionale;
2. la riassicurazione e la retrocessione; e
3. i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto i), lettera D).

In PL:

1. l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; e
2. la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali;
3. i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi assicurativi e connessi).

Nell'UE, a eccezione di BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI e RO:

1. la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e
2. i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In BE:

la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K).

In CY:

1. le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a valori mobiliari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera F, punto 5);
2. la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e

3. i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 18.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In EE e LT:

1. l'accettazione di depositi;
2. i prestiti di qualsiasi tipo;
3. il leasing finanziario;
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro;
5. le garanzie e gli impegni;
6. le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa o sul mercato ristretto;
7. la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente, in forma pubblica o privata, nonché la prestazione di servizi connessi;

8. l'intermediazione nel mercato monetario;
9. la gestione patrimoniale, per esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi;
10. i servizi di gestione, di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria;
11. i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
12. la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e
13. i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In LV:

1. la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente, in forma pubblica o privata, nonché la prestazione di servizi connessi;

2. la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e
3. i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In MT:

1. l'accettazione di depositi;
2. i prestiti di qualsiasi tipo;
3. la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e
4. i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In RO:

1. l'accettazione di depositi;
2. i prestiti di qualsiasi tipo;
3. le garanzie e gli impegni;
4. l'intermediazione nel mercato monetario;
5. la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e
6. i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

In SI:

1. i prestiti di qualsiasi tipo;

2. l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;
3. la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera K); e
4. i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari di cui all'articolo 25.2, lettera d), punto ii), lettera L), esclusa l'intermediazione di cui alla medesima lettera.

SEZIONE B

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti, sono soggetti a impegni i sottosettori e le attività seguenti:

Nell'UE: tutti i servizi finanziari.

2. Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato si applicano le limitazioni non discriminatorie seguenti:

Tutti i servizi finanziari

Nell'UE: il diritto di prescrivere che un prestatore di servizi finanziari, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro.

Servizi assicurativi e connessi

In AT: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese d'origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società a responsabilità limitata da azioni o a una società di mutua assicurazione.

Servizi bancari e altri servizi finanziari

In RO: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi (sistema multilaterale di negoziazione, MTF) ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ (direttiva MiFID II) possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dall'ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorità di vigilanza finanziaria).

¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU UE L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

In SI: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità alla regolamentazione applicabile in uno Stato membro.

In SK: i servizi d'investimento possono essere prestati solo da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge.

In SE: il fondatore di una cassa di risparmio è una persona fisica.

SEZIONE C

MISURE ESISTENTI

Riserva n. 1: sottosettore: servizi assicurativi e connessi

Tipo di riserva: trattamento nazionale

 trattamento della nazione più favorita

 presenza locale

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita:

In IT: l'accesso alla professione attuariale è limitato alle persone giuridiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche. Per esercitare la professione di attuario è prescritta la cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea, eccetto per i professionisti stranieri che possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

Misure:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005); legge 194/1942, articolo 4, legge 4/1999 sul registro.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In BG: il servizio di assicurazione pensionistica deve essere prestato sotto forma di società per azioni autorizzata in conformità al codice di previdenza sociale e registrata a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro (non succursali).

In BG, ES, PL e PT: le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro (è prescritta la registrazione come società locale). In PL è prescritta la residenza per gli intermediari assicurativi.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PL: per i fondi pensione. Le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro (è prescritta la registrazione come società locale).

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PL: legge sull'attività assicurativa e riassicurativa dell'11 settembre 2015 (Gazzetta ufficiale del 2020, voci 895 e 1180); legge sulla distribuzione assicurativa del 15 dicembre 2017 (Gazzetta ufficiale del 2019, voce 1881); legge sull'organizzazione e il funzionamento dei fondi pensione del 28 agosto 1997 (Gazzetta ufficiale del 2020, voce 105); legge del 6 marzo 2018 sulle norme relative all'attività economica degli imprenditori stranieri e di altre persone straniere nel territorio della PL.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 revocato dal decreto legge 2/2009 del 5 gennaio; e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articolo 34, n. 6, 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006, revocato dalla legge 7/2019 del 16 gennaio; articolo 8 del regime giuridico che disciplina l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, approvato con legge 7/2019 del 16 gennaio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In AT: la direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in AT.

In BG: per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-)assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-)assicurazione è prescritta la residenza.

Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione delle società di assicurazione pensionistica hanno un indirizzo permanente o sono in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Bulgaria.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 14, paragrafo 1 n. 3, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015).

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In BG: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese d'origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in BG.

I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria, gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro e che possono, in conformità alla legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società.

In ES: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in ES per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese d'origine da almeno cinque anni.

In PT: per poter costituire una succursale o un'agenzia, le imprese di assicurazione straniere devono essere state autorizzate a svolgere attività di assicurazione o di riassicurazione in conformità al diritto nazionale pertinente per almeno cinque anni.

Misure:

BG: codice delle assicurazioni, articoli 12, 56-63, 65, 66 e articolo 80, paragrafo 4; codice delle assicurazioni sociali articoli 120 bis-162, articoli 209-253 e articoli 260-310.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e capo I, sezione VI del decreto legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7, e articolo 7 del decreto legge 144/2006; articolo 215 del regime giuridico che disciplina l'accesso alle attività di assicurazione e di riassicurazione e il loro esercizio, approvato con legge 147/2005 del 9 settembre.

Per quanto riguarda gli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Trattamento nazionale:

In AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in AT (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In DK: né le persone fisiche né le persone giuridiche (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in DK, di navi danesi o di proprietà situate in DK, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti.

In DE, HU e LT: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non costituite nell'Unione europea sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Trattamento nazionale, presenza locale:

In EL: le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede in paesi terzi possono operare in Grecia attraverso la costituzione di una controllata o di una succursale; in questo caso la succursale non assume alcuna forma giuridica specifica, in quanto indica una presenza permanente nel territorio di uno Stato membro (cioè EL) di un'impresa avente sede al di fuori dell'Unione europea che riceve l'autorizzazione in tale Stato membro (EL) e che esercita un'attività assicurativa.

In SE: l'assicurazione diretta da parte di un assicuratore straniero può essere effettuata solo con la mediazione di un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in SE, a condizione che l'assicuratore straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

In SE: la prestazione di servizi di intermediazione assicurativa da parte di imprese non costituite nel SEE richiede lo stabilimento di una presenza commerciale (obbligo di presenza locale).

In SK: l'assicurazione dei trasporti aerei e marittimi a copertura dell'aeromobile/della nave e della responsabilità può essere stipulata solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea o dalla succursale delle compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea autorizzata in SK.

Misure:

AT: legge sulla vigilanza assicurativa del 2016, articolo 13, paragrafi 1 e 2, Gazzetta ufficiale federale I n. 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015).

DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi; in combinato disposto con Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

EL: articolo 130 della legge 4364/2016 (Gazzetta ufficiale 13/ A/ 5.2.2016).

HU: legge LX del 2003.

LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003 m. n. IX-1737, modificata da ultimo il 13 giugno 2019 n. XIII-2232.

SE: Lag om försäkringsdistribution (legge sulla mediazione della distribuzione assicurativa) (capo 3, sezione 3, 2018:1219); legge sull'attività degli assicuratori stranieri in Svezia (capo 4, sezioni 1 e 10, 1998:293).

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

Riserva n. 2: sottosettore: servizi bancari e altri servizi finanziari

Tipo di riserva: trattamento nazionale

presenza locale

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In BG: per l'esercizio delle attività di prestito con fondi non raccolti mediante l'assunzione di depositi o altri fondi rimborsabili, l'acquisizione di partecipazioni in un ente creditizio o in un altro ente finanziario, il leasing finanziario, le operazioni di garanzia, l'acquisizione di crediti su prestiti e altre forme di finanziamento (factoring, forfaitizzazione ecc.), gli enti finanziari non bancari sono soggetti al regime di registrazione presso la Banca nazionale bulgara. L'ente finanziario svolge la propria attività principale sul territorio della BG.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In BG: le banche non del SEE possono esercitare l'attività bancaria in BG dopo aver ottenuto una licenza dalla Banca nazionale bulgara per l'instaurazione e l'esercizio di attività commerciali in BG attraverso una succursale.

In IT: una società deve essere costituita in IT per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali).

Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM") armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea, il fiduciario o depositario deve essere costituito in IT o in un altro Stato membro e avere una succursale in Italia.

Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea devono essere costituite in IT (non succursali).

La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea aventi la sede nell'Unione europea nonché agli OICVM costituiti in IT.

Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione europea non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in PT a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in PT e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione europea non sono autorizzate.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 2, paragrafo 5, 3 bis e 17; codice dell'assicurazione sociale, articoli 121, 121 ter, 121 septies; e legge sulla valuta, articolo 3.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80; regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41; regolamento della Banca d'Italia 25.1.2005; titolo V, capo VII, sezione II, regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-21, 78-81, 91-111; e fatto salvo: regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU UE L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

PT: decreto legge 12/2006, modificato dal decreto legge 180/2007, decreto legge 357-A/2007, regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, regolamento 19/2008-R, regolamento 8/2009; e articolo 3 del regime giuridico che disciplina la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione e dei loro enti di gestione, approvato con legge 27/2020 del 23 luglio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento dell'Unione europea e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In BG: una banca è gestita e rappresentata congiuntamente da almeno due persone. Le persone che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione. Le persone giuridiche non possono essere elette membri del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione di una banca.

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articolo 10; codice di previdenza sociale, articolo 121 sexies; e legge sulla valuta, articolo 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In HU: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito ha almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in HU per almeno un anno.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In HU: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU.

Misure:

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

SEZIONE D

MISURE FUTURE

Riserva n. 1: sottosettore: servizi assicurativi e connessi

Tipo di riserva: trattamento nazionale

presenza locale

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In BG: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.

In DE: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); e Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In ES: per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.

In FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'Unione europea.

Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione europea o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FR: Code des assurances.

In HU: solo le persone giuridiche dell'Unione europea e le succursali registrate in Ungheria possono fornire servizi assicurativi diretti.

Misure esistenti:

HU: legge LX del 2003.

In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia.

La prestazione transfrontaliera di servizi attuariali non è consentita.

Misure esistenti:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da imprese/persone giuridiche della parte UE. Solo le persone fisiche della parte UE o le imprese in essa stabilite possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in PT.

Misure esistenti:

PT: articolo 3 della legge 147/2015, articolo 8 della legge 7/2019.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Presenza locale:

In SK: i cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società a responsabilità limitata da azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale in Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

Misure esistenti:

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In FI: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in FI una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Cile deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008); Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005); Laki vakuutusten tarjoamisesta (legge sulla distribuzione assicurativa) (234/2018); e Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997).

Riserva n. 2: sottosettore: servizi bancari e altri servizi finanziari

Tipo di riserva: trattamento nazionale

 alta dirigenza e consigli di amministrazione

 presenza locale

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

Nell'UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le persone giuridiche aventi la propria sede sociale nell'Unione europea. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.

Misure esistenti:

UE: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹; e direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio².

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.

Misure esistenti:

EE: Krediiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito) § 206 e §21.

¹ Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU UE L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

² Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU UE L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consiglio di amministrazione:

In FI: almeno uno dei fondatori di un istituto di credito, almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato hanno la residenza permanente o, se il fondatore è una persona giuridica, la sede legale nel SEE, a meno che l'Autorità di vigilanza finanziaria non conceda una deroga a tale prescrizione. La deroga può essere concessa se non pregiudica l'efficace vigilanza sull'istituto di credito e la sua gestione secondo principi di attività solidi e prudenti. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia.

Misure esistenti:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001); Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio); Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (423/2013) (legge relativa a banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa); Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario); Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento); Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia); e Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (610/2014).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

In IT: servizi dei "consulenti finanziari". Per la vendita a domicilio gli intermediari si servono di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro.

Misure esistenti:

IT: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari – Presenza locale:

In LT: solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in LT, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano.

Misure esistenti:

LT: legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085, modificata dalla legge del 16 novembre 2017 n. XIII-729; legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX-1709, modificata dalla legge del 20 dicembre 2018 n. XIII-1872; legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n. VIII-1212 (riveduta nella legge del 20 dicembre 2012 n. XII-70); legge sui pagamenti della Repubblica di Lituania, del 5 giugno 2003, n. IX-1596, ultima modifica 17 ottobre 2019 n. XIII-2488; e legge sugli istituti di pagamento della Repubblica di Lituania, del 10 dicembre 2009, n. XI-549 (nuova versione della legge: n. XIII-1093 del 17 aprile 2018).

CILE: RISERVE E IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

SEZIONE A

IMPEGNI PER GLI SCAMBI TRANSFRONTALIERI DI SERVIZI FINANZIARI

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione all'articolo 25.7, ad eccezione dei sottosettori e servizi finanziari seguenti, definiti conformemente alle pertinenti leggi e normative cilene, e fatte salve le modalità, le limitazioni e le condizioni specificate di seguito.

Resta inteso che gli impegni di una parte riguardanti i servizi transfrontalieri di consulenza in materia di investimenti non possono essere di per sé interpretati in maniera tale da imporre alla parte in questione di autorizzare l'offerta pubblica di valori mobiliari (quali definiti dalle relative leggi e normative pertinenti) nel suo territorio da parte di prestatori transfrontalieri dell'altra parte che prestano o intendono prestare detti servizi di consulenza in materia di investimenti. Una parte può assoggettare i servizi del prestatore transfrontaliero a prescrizioni normative e obblighi di registrazione, compreso l'obbligo di prestare la stessa categoria di servizi nel paese di origine e di essere soggetto a vigilanza nel paese di origine.

Settore	Sottosettore
Servizi assicurativi e connessi	Vendita di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (comprese le merci trasportate). Non comprende il "cabotaggio" a fini di trasporto nazionale.
	Broker di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (compresi le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e qualsiasi responsabilità civile che ne deriva). Non comprende il "cabotaggio" a fini di trasporto nazionale.
	Riassicurazione e retrocessione; brokeraggio riassicurativo; e servizi di consulenza, attuariali e di valutazione dei rischi.
Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa)	Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.
	Servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori, esclusi l'intermediazione e le referenze bancarie e informazioni commerciali, relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari.

SEZIONE B

IMPEGNI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO PER QUANTO RIGUARDA LA LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in relazione all'articolo 25.6, ad eccezione dei sottosectori e servizi finanziari seguenti, definiti conformemente alle pertinenti leggi e normative cilene, e fatte salve le modalità, le limitazioni e le condizioni specificate di seguito.

1. Il settore dei servizi finanziari in Cile è parzialmente compartimentato, il che significa che gli istituti nazionali ed esteri autorizzati a operare come banche non possono partecipare direttamente al settore delle assicurazioni e dei valori mobiliari e viceversa.
2. Il Cile si riserva il diritto di adottare misure per regolamentare i conglomerati finanziari, compresi i soggetti che fanno parte di tali conglomerati.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Tutti i servizi finanziari	<p>Il Cile può, su base non discriminatoria, limitare o imporre le forme specifiche di personalità giuridica, comprese società, succursali estere, uffici di rappresentanza o qualsiasi altra forma di presenza commerciale, attraverso le quali i soggetti che operano in tutti i sottosectori dei servizi finanziari possono prestare servizi finanziari.</p> <p>Il Cile può, su base non discriminatoria, limitare o imporre un tipo specifico di società.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
Tutte le assicurazioni e i servizi connessi	<p>In Cile il settore assicurativo si divide in due gruppi: il primo gruppo comprende le compagnie che assicurano i beni o il patrimonio contro il rischio di perdite o danni, mentre il secondo comprende quelle che coprono i rischi personali o garantiscono, entro un certo periodo o al termine dello stesso, un capitale, una polizza interamente pagata o un reddito per l'assicurato o i suoi beneficiari. Una stessa compagnia di assicurazione non può essere costituita in modo tale da coprire entrambe le categorie di rischio.</p> <p>Le compagnie di assicurazione del credito devono essere costituite come persone giuridiche con l'unica finalità di coprire questo tipo di rischio, ad esempio la perdita o il danneggiamento del patrimonio dell'assicurato derivante dal mancato pagamento di un debito o di un prestito in denaro, pur essendo autorizzate a coprire anche i rischi di garanzia e fedeltà.</p> <p>Le compagnie di assicurazione possono essere legalmente costituite solo conformemente alle disposizioni della "legge sulle società di capitali (<i>ley sobre sociedades anónimas</i>)". Le succursali di società estere che possono operare nel settore assicurativo cileno dovrebbero essere stabilite in Cile come "agenzia di società di capitali estera (<i>agencia de sociedad anónima extranjera</i>)" autorizzata a tal fine.</p> <p>Le assicurazioni possono essere stipulate direttamente o per il tramite di broker assicurativi registrati che, per esercitare tale attività, devono essere iscritti all'albo.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Assicurazioni dirette	<p>Vendita di assicurazioni dirette sulla vita (escluse le assicurazioni connesse al sistema di sicurezza sociale) (CPC 81211).</p>	<p>I servizi assicurativi possono essere prestati solo da compagnie di assicurazione costituite in Cile come società di capitali (<i>sociedades anónimas</i>) o come succursali di società di capitali estere con l'unica finalità di sviluppare tale area di attività.</p>
	<p>Vendita di assicurazioni generali dirette (CPC 8129, eccetto CPC 81299), esclusi gli istituti sanitari previdenziali (<i>Instituciones de Salud Previsional</i>, ISAPRES), ad esempio le persone giuridiche costituite allo scopo di erogare prestazioni sanitarie alle persone fisiche che scelgono di aderire e che sono finanziate mediante contributi obbligatori a valere sul reddito imponibile o importi superiori, a seconda dei casi. È escluso anche il fondo sanitario nazionale (<i>Fondo Nacional de Salud</i>, FONASA), un ente pubblico finanziato dallo Stato e mediante contributi obbligatori a valere sul reddito imponibile, che è responsabile del pagamento di prestazioni sanitarie per persone che non aderiscono a un ISAPRE. Non è compresa la vendita di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale e le merci in transito internazionale.</p>	<p>I servizi assicurativi possono essere prestati solo da compagnie di assicurazione costituite in Cile come società di capitali (<i>sociedades anónimas</i>) o come succursali di società di capitali estere con l'unica finalità di sviluppare tale area di attività nel settore delle assicurazioni dirette sulla vita o delle assicurazioni generali dirette.</p> <p>Nel caso delle assicurazioni generali del credito (CPC 81296), la società deve essere costituita come una compagnia di assicurazione stabilita in Cile con l'unica finalità di coprire tale tipo di rischio.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
	<p>Vendita di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (comprese le merci trasportate). Non comprende il "cabotaggio" a fini di trasporto nazionale.</p>	<p>La vendita di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (comprese le merci trasportate) può essere offerta da compagnie di assicurazione costituite in Cile con l'unica finalità di sviluppare la propria attività nel settore delle assicurazioni generali dirette.</p>
<p>Riassicurazione e retrocessione</p>	<p>Riassicurazione e retrocessione (compresi i broker riassicurativi).</p>	<p>La riassicurazione è prestata da compagnie di riassicurazione stabilite in Cile e autorizzate dalla CMF. Le compagnie di assicurazione possono inoltre prestare servizi di riassicurazione a complemento della loro attività assicurativa, se il loro statuto lo consente.</p> <p>I servizi di riassicurazione e retrocessione possono essere prestati anche da riassicuratori stranieri e broker riassicurativi stranieri iscritti nel registro tenuto dalla CMF ("il registro").</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Intermediazione assicurativa	Brokeraggio di assicurazioni (escluse le assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo, compresi i satelliti, e le merci in transito internazionale).	Solo le persone giuridiche legalmente costituite in Cile per tale finalità specifica possono prestare servizi di brokeraggio assicurativo.
	Brokeraggio di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (compresi le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e qualsiasi responsabilità civile che ne deriva). Non comprende il "cabotaggio" a fini di trasporto nazionale.	I broker di assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale devono essere iscritti nel registro e soddisfare i requisiti stabiliti dalla CMF. Solo le persone giuridiche legalmente costituite in Cile per tale finalità specifica possono prestare questo servizio.
Servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri	Servizi di liquidazione sinistri.	I servizi di liquidazione sinistri possono essere offerti direttamente da compagnie di assicurazione stabilite in Cile o da persone giuridiche costituite in Cile.
	Servizi assicurativi ausiliari (sono compresi solo i servizi di consulenza, i servizi attuariali e la valutazione dei rischi).	I servizi assicurativi ausiliari possono essere prestati solo da persone giuridiche costituite in Cile.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
	<p>Gestione di piani di risparmio pensionistico volontario (<i>ahorro previsional voluntario</i>) attraverso l'assicurazione sulla vita.</p>	<p>Nessun impegno specifico per quanto riguarda l'articolo 25.6, paragrafo 1, lettera e). I piani di risparmio pensionistico volontario possono essere offerti solo da compagnie di assicurazione sulla vita stabilite in Cile conformemente a quanto sopra esposto. Tali piani e le relative politiche devono essere preventivamente autorizzati dalla CMF.</p>
Servizi bancari	<p>Gli istituti bancari esteri devono essere società bancarie (<i>sociedades bancarias</i>) legalmente costituite nel loro paese d'origine e devono disporre del capitale prescritto dal diritto cileno.</p> <p>Gli istituti bancari esteri possono operare soltanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attraverso partecipazioni in banche cilene costituite come società di capitali (<i>sociedades anónimas</i>) in Cile; b) costituendosi come società di capitali in Cile; o c) in quanto succursali di società di capitali estere costituite in Cile sotto forma di agenzia di società di capitali estera (<i>agencia de sociedad anónima extranjera</i>), nel qual caso è riconosciuta la personalità giuridica nel paese di origine. Ai fini delle operazioni delle succursali di banche estere in Cile si considera il capitale effettivamente investito in Cile e non quello della sede principale. Gli aumenti di capitale o le riserve che non derivano dalla capitalizzazione di altre riserve riceveranno lo stesso trattamento del capitale e delle riserve iniziali. Nelle operazioni tra una succursale e la sede principale all'estero, entrambe saranno considerate entità indipendenti. 	

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato
	<p>Nessuna persona fisica o giuridica nazionale o straniera può acquisire direttamente o per il tramite di terzi azioni di una banca che, da sole o sommate alle azioni già detenute dalla persona in questione, rappresentino più del 10 % del capitale della banca, senza aver previamente ottenuto l'autorizzazione della CMF.</p> <p>Inoltre i soci o gli azionisti di un ente finanziario non possono trasferire una percentuale di diritti o azioni della loro società superiore al 10 % senza aver ottenuto l'autorizzazione della CMF.</p> <p>Gli istituti bancari devono essere costituiti come società di capitali (<i>sociedades anónimas</i>) o come succursali, conformemente alle leggi e alle normative cilene, nel rispetto della legge generale sulle banche (DFL n. 3) e alla legge sulle <i>Sociedades Anónimas</i> (Ley n. 18.046), per quanto riguarda la costituzione di un'agenzia di società di capitali estera. Il capitale e le riserve che le banche estere assegnano alle loro succursali devono essere effettivamente trasferiti e convertiti in valuta nazionale in conformità a uno dei sistemi autorizzati dalla legge o dal Banco Central de Chile. Gli aumenti di capitale o le riserve che non derivano dalla capitalizzazione di altre riserve riceveranno lo stesso trattamento del capitale e delle riserve iniziali. Nelle operazioni tra una succursale e la sede principale all'estero, entrambe saranno considerate entità indipendenti. Nessuna banca estera potrà far valere diritti derivanti dalla sua nazionalità in relazione a eventuali operazioni che la sua succursale dovesse effettuare in Cile.</p> <p>Gli istituti in questione possono prestare servizi finanziari complementari ai servizi bancari di base direttamente, previa autorizzazione, o tramite controllate costituite come società di capitali, secondo quanto stabilito dalla CMF.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili	<p>Accettazione di depositi (solo conti correnti bancari (<i>cuentas corrientes bancarias</i>), depositi a vista, conti di risparmio a termine, strumenti finanziari con contratti di vendita con patto di riacquisto e</p> <p>Acquisto di valori mobiliari offerti al pubblico (solo acquisto di obbligazioni, acquisto di lettere di credito, sottoscrizione e collocamento in qualità di agenti in azioni, obbligazioni e lettere di credito (assunzione a fermo)).</p> <p>Custodia di valori mobiliari.</p>	Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali	Concessione di crediti (sono compresi solo i prestiti ordinari, i crediti al consumo, i prestiti in lettere di credito, i mutui ipotecari, i mutui ipotecari in lettere di credito, l'acquisto di strumenti finanziari con contratti di rivendita, il credito per l'emissione di fidejussioni bancarie o altri tipi di finanziamento, l'emissione e la negoziazione di lettere di credito per importazioni ed esportazioni e l'emissione e la conferma di lettere di credito standby).	Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.
	Factoring.	Nessun impegno specifico per quanto riguarda l'articolo 25.6, paragrafo 1, lettera e). I servizi di factoring sono considerati servizi bancari complementari e sono pertanto soggetti all'autorizzazione della CMF. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.
	Cartolarizzazione.	I servizi di cartolarizzazione sono considerati servizi bancari complementari.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Leasing finanziario	Leasing finanziario (CPC 81120) (le società in questione possono offrire contratti di leasing per beni acquistati su richiesta del cliente, il che significa che non possono acquistare beni per immagazzinarli e offrirli in leasing).	I servizi di leasing finanziario sono considerati servizi bancari complementari e possono essere prestati da banche o da controllate costituite in società di capitali che siano espressamente autorizzate a tal fine. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.
Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheque e bonifici bancari	Emissione e gestione di carte di credito e di debito (CPC 81133) (sono comprese solo le carte di credito emesse in Cile). Traveller's cheque. Trasferimento di fondi (bonifici bancari). Sconto o acquisto di cambiali e vaglia cambiari.	Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.
Garanzie e impegni	Avallo e garanzia delle passività di terzi in valuta cilena e in valuta estera.	Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto o altrove	Intermediazione di valori mobiliari offerti al pubblico (CPC 81321).	L'intermediazione di valori mobiliari offerti al pubblico è considerata un servizio bancario complementare e può essere prestata dalle banche tramite controllate costituite in Cile, agenti mobiliari o intermediari di borsa espressamente autorizzati.
Altri servizi finanziari	Servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori (CPC 8133) (sono compresi solo i servizi indicati nel sottosettore bancario di cui alla presente sezione).	Nessuna.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Altri servizi finanziari	Piani di risparmio pensionistico volontario (<i>Planes de Ahorro Previsional Voluntario</i>).	Nessun impegno specifico per quanto riguarda l'articolo 25.6, paragrafo 1, lettera e). I piani di risparmio volontario possono essere offerti solo da banche stabilite in Cile attraverso una delle modalità menzionate.
	Operazioni di gestione di trust (<i>administración de fideicomisos</i>).	Solo le banche stabilite in Cile conformemente alle disposizioni di cui sopra.
	Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari.	Nessuna.
	Operazioni sul mercato valutario effettuate conformemente alla normativa emanata o che sarà emanata dalla Banca centrale del Cile.	Solo le banche, le persone giuridiche, gli intermediari di borsa e gli agenti mobiliari, i quali devono essere stabiliti in Cile come persone giuridiche, possono operare sul mercato valutario ufficiale. Le persone giuridiche, gli intermediari di borsa e gli agenti mobiliari necessitano della previa autorizzazione della Banca centrale del Cile (<i>Banco Central de Chile</i>) per operare sul mercato valutario ufficiale.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Altri servizi finanziari/servizi mobiliari	<ol style="list-style-type: none"> 1. I valori mobiliari offerti al pubblico possono essere negoziati da persone giuridiche la cui unica finalità è l'intermediazione di valori mobiliari, sia in qualità di operatori di borsa (intermediari di borsa) sia al di fuori di una borsa valori (agenti mobiliari), e devono essere registrati presso la CMF. Tuttavia solo gli intermediari di borsa possono negoziare azioni o loro derivati (opzioni di sottoscrizione) in borsa. I titoli non azionari possono essere negoziati da intermediari di borsa o agenti mobiliari registrati. 2. I servizi di rating del rischio dei valori mobiliari offerti al pubblico sono prestati da agenzie di rating costituite con l'unica finalità di valutare i valori mobiliari offerti al pubblico e che devono essere iscritte al <i>Registro de Entidades Clasificadoras de Riesgo</i> (registro delle agenzie di rating del rischio) tenuto dalla CMF. Tali agenzie sono soggette a ispezioni e controlli da parte della CMF. D'altro canto, l'ispezione delle agenzie di rating per quanto riguarda il rating dei titoli emessi da banche e società finanziarie è di competenza della CMF. 3. Solo le banche, le persone giuridiche, gli intermediari di borsa e gli agenti mobiliari, i quali devono essere stabiliti in Cile come persone giuridiche, possono operare sul mercato valutario ufficiale. Le persone giuridiche, gli intermediari di borsa e gli agenti mobiliari necessitano della previa autorizzazione della Banca centrale del Cile (<i>Banco Central de Chile</i>) per operare sul mercato valutario ufficiale. 4. Per poter operare in borsa, gli intermediari (broker) devono essere costituiti come persone giuridiche in Cile. Devono acquisire una quota nella rispettiva borsa valori ed essere ammessi alla stessa come operatori. 	
Sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
<p>Intermediazione di valori mobiliari offerti al pubblico, fatta eccezione per le azioni (CPC 81321).</p> <p>Sottoscrizione e collocamento in qualità di agenti (assunzione a fermo).</p>	<p>Le attività di intermediazione devono essere effettuate tramite una persona giuridica costituita in Cile. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.</p>	

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
	<p>Intermediazione di azioni di società offerte al pubblico (CPC 81321) (compresi sottoscrizione e collocamento in qualità di agenti, assunzione a fermo).</p>	<p>Per poter operare in borsa, gli intermediari (broker) devono essere costituiti come persone giuridiche in Cile. Devono acquisire una quota nella rispettiva borsa valori ed essere ammessi alla stessa come operatori. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.</p>
	<p>Operazioni di borsa in derivati autorizzate dalla CMF (sono compresi solo dollar futures e interest rate futures, nonché le opzioni su azioni. Le azioni devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla rispettiva camera di compensazione, <i>Cámara de Compensación</i>).</p>	<p>Per poter operare in borsa, gli intermediari (broker) devono essere costituiti come persone giuridiche in Cile. Devono acquisire una quota nella rispettiva borsa valori ed essere ammessi alla stessa come operatori. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.</p>
	<p>Negoziante di metalli in borsa (sono compresi solo oro e argento).</p>	<p>Gli intermediari di borsa possono negoziare oro e argento in borsa per proprio conto e per conto di terzi, in conformità alle norme che disciplinano la borsa valori. Per poter operare in borsa, gli intermediari (broker) devono essere costituiti come persone giuridiche in Cile. Devono acquisire una quota nella rispettiva borsa valori ed essere ammessi alla stessa come operatori. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
	<p>Rating del rischio dei titoli (si riferisce esclusivamente al rating o alla formulazione di un parere sui titoli offerti al pubblico).</p>	<p>È necessario essere stabiliti in Cile come società di persone (<i>sociedad de personas</i>). Uno dei requisiti specifici da soddisfare è che almeno il 60 % del capitale della società deve essere detenuto dai soci principali (persone fisiche o giuridiche in tale area di attività che detengono almeno il 5 % dei diritti dei soci dell'agenzia di rating).</p>
	<p>Custodia di valori mobiliari effettuata da intermediari di valori mobiliari (CPC 81319) (non sono compresi i servizi offerti da prestatori che combinano custodia, compensazione e regolamento di titoli (depositari di titoli, <i>depósitos de valores</i>)).</p>	<p>Per la custodia di valori mobiliari, gli intermediari (intermediari di borsa e agenti) devono essere costituiti in Cile come persone giuridiche.</p> <p>La custodia di valori mobiliari può essere effettuata dagli intermediari di valori mobiliari (intermediari di borsa e agenti mobiliari) come attività complementare alla loro unica finalità, ossia l'intermediazione di valori mobiliari. Tale servizio può essere prestato anche da soggetti che forniscono servizi di deposito e custodia di valori mobiliari, che dovrebbero essere costituiti come società speciali con l'unica finalità di ricevere in deposito valori mobiliari offerti al pubblico da soggetti autorizzati per legge e di agevolare le operazioni di trasferimento di tali valori mobiliari (depositari centralizzati di titoli, <i>depósitos centralizados de valores</i>).</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
	Custodia effettuata da soggetti deputati al deposito e alla custodia di valori mobiliari.	I soggetti deputati al deposito e alla custodia di valori mobiliari devono essere stabiliti in Cile come società costituite a tal fine.
	Gestione di portafogli finanziari prestata da intermediari di valori mobiliari (ciò non comprende in alcun caso un fondo generale di gestione (<i>Administradora General de Fondos</i>), la gestione di fondi comuni di investimento, fondi di investimento di capitali esteri, fondi di investimento e fondi pensione).	Servizi di gestione di portafogli finanziari prestati da intermediari di valori mobiliari stabiliti come persone giuridiche in Cile. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.
	Servizi di consulenza finanziaria prestati da intermediari di valori mobiliari (CPC 81332) (la consulenza finanziaria si riferisce solo ai servizi relativi ai valori mobiliari per i quali sono assunti impegni in materia di accesso al mercato).	<p>Servizi di consulenza finanziaria prestati da intermediari di valori mobiliari costituiti come persone giuridiche in Cile. La CMF può imporre requisiti non discriminatori più rigorosi.</p> <p>I servizi di consulenza finanziaria, che comprendono la fornitura di consulenza finanziaria in merito alle alternative di finanziamento, alla valutazione degli investimenti, alle possibilità di investimento e alle strategie di rinegoziazione del debito, possono essere prestati da intermediari di valori mobiliari (intermediari di borsa e agenti mobiliari) come attività complementare alla loro unica finalità.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
	<p>Gestione di fondi di terzi da parte di:</p> <p>(in nessun caso è compresa la gestione di fondi pensione e piani di risparmio pensionistico volontario (<i>planes de ahorro previsional voluntario</i>))</p> <ul style="list-style-type: none"> – società di gestione di fondi comuni di investimento; – società di gestione di fondi di investimento; – società di gestione di fondi di investimento di capitali esteri. 	<p>Il servizio di gestione dei fondi può essere prestato da società costituite in Cile per tale unica finalità, previa autorizzazione della CMF. I fondi di investimento di capitali esteri possono essere gestiti anche da società di gestione di fondi di investimento.</p>
	<p>Gestione di piani di risparmio pensionistico volontario (<i>planes de ahorro previsional voluntario</i>).</p>	<p>Nessun impegno specifico per quanto riguarda l'articolo 25.6, paragrafo 1, lettera e). I piani di risparmio volontario possono essere offerti solo da gestori di fondi comuni di investimento e di fondi di investimento stabiliti in Cile alle condizioni di cui sopra. Tali piani devono essere preventivamente autorizzati dalla CMF.</p>
	<p>Servizio delle camere di compensazione per derivati (contratti a termine e opzioni su titoli).</p>	<p>Le camere di compensazione per i contratti futures e le opzioni su titoli devono essere costituite in Cile come società con tale unica finalità, previa autorizzazione della CMF. Possono essere costituite solo dalle borse valori e dai relativi operatori di borsa.</p>

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
	Depositi generali (warrant) (servizi di deposito di merci corredati dal rilascio di una fede di deposito e di una nota di pegno (<i>vale de prenda</i>)).	Solo persone giuridiche debitamente costituite in Cile che hanno come unica finalità la prestazione di servizi di deposito.
	Servizi di emissione e registrazione di valori mobiliari (CPC 81332) (esclusi i servizi di deposito e custodia di valori mobiliari).	Nessuna.
	Scambi di bovini e prodotti agricoli. Servizio delle camere di compensazione per contratti a termine e opzioni su bovini e prodotti agricoli.	I soggetti devono essere costituiti come società a destinazione specifica (<i>sociedades anónimas especiales</i>) a norma del diritto cileno.
	Intermediazione di bovini e prodotti agricoli.	L'attività di intermediario di bovini e prodotti agricoli deve essere svolta da soggetti giuridici di diritto cileno.
	Borse valori.	Le borse valori devono essere costituite come società a destinazione specifica (<i>sociedades anónimas especiales</i>) a norma del diritto cileno.

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	
Altri servizi finanziari	Gestione di mutui ipotecari ai sensi del <i>Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Ley de Seguros</i> , titolo V.	Le agenzie di gestione dei mutui ipotecari devono essere costituite come società di capitali (<i>sociedades anónimas</i>).
Altri servizi connessi ai servizi finanziari	Uffici di rappresentanza di banche estere in qualità di agenti commerciali (in nessun caso tali rappresentanze possono compiere atti propri dell'attività bancaria).	<p>La CMF può autorizzare le banche estere a mantenere uffici di rappresentanza che fungano da agenti commerciali per conto dei loro uffici principali ed esercita nei loro confronti la stessa autorità di controllo conferita alla CMF nei confronti delle banche dalla legge generale sulle banche (<i>Ley General de Bancos</i>).</p> <p>L'autorizzazione concessa dalla CMF agli uffici di rappresentanza è soggetta a revoca qualora il suo mantenimento risulti sconveniente, conformemente alle disposizioni della legge generale sulle banche (<i>Ley General de Bancos</i>).</p>

NOTE INTRODUTTIVE alle SEZIONI C e D

1. Gli impegni nel settore dei servizi finanziari di cui al capo 25 sono assunti fatte salve le limitazioni e le condizioni indicate nelle presenti note introduttive e nell'elenco seguente.
2. Le persone giuridiche di diritto cileno che prestano servizi finanziari sono soggette a limitazioni non discriminatorie per quanto riguarda la loro forma giuridica. Ad esempio, generalmente le società di persone (*sociedades de personas*) non costituiscono forme giuridiche accettabili per gli enti finanziari del Cile. Questa nota introduttiva di per sé non influisce sulla scelta tra succursali e controllate da un ente finanziario della parte UE, né la limita in alcun altro modo, fatte salve eventuali disposizioni in tal senso contenute nelle leggi e nelle normative del Cile.

SEZIONE C

MISURE ESISTENTI

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi bancari e altri servizi finanziari
Obblighi in esame:	trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Ley n. 18.045, Gazzetta ufficiale del 22 ottobre 1981, Ley de Mercado de Valores, titoli VI e VII, articoli 24, 26 e 27.
Descrizione:	gli amministratori, i gestori, i dirigenti o i rappresentanti legali delle persone giuridiche o delle persone fisiche che esercitano l'attività di intermediario di borsa e di agente mobiliare devono essere cileni o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente.

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 25.3)
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo I, articolo 16.
Descrizione:	il brokeraggio riassicurativo può essere effettuato da broker riassicurativi stranieri. Tali broker sono persone giuridiche, dimostrano che l'entità è organizzata secondo le leggi del loro paese di origine ed è autorizzata a fungere da intermediario in relazione a rischi provenienti dall'estero e indicano la data in cui tale autorizzazione è stata concessa. Tali entità designano un rappresentante in Cile dotato di ampi poteri. Il rappresentante può essere chiamato in giudizio e deve risiedere in Cile.

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame:	trattamento nazionale alta dirigenza e consiglio di amministrazione
Livello amministrativo:	centrale
Misura:	Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo III, articoli 58 e 62, Decreto Supremo n. 863 de 1989 del Ministerio de Hacienda, Gazzetta ufficiale del 5 aprile 1990, Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, titolo I, articolo 2, lettera c).
Descrizione:	i gestori e i rappresentanti legali delle persone giuridiche e delle persone fisiche che esercitano l'attività di liquidazione sinistri e di brokeraggio assicurativo devono essere cileni o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno permanente.

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame:	trattamento nazionale
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo I, articolo 20.
Descrizione:	nel caso dei tipi di assicurazione contemplati dal decreto legge 3.500, che comportano la cessione di riassicurazioni a riassicuratori stranieri, la deduzione per la riassicurazione non può superare il 40 % del totale delle riserve tecniche associate a tali tipi di assicurazione o una percentuale più elevata se stabilita dalla commissione per il mercato finanziario (Comisión para el Mercado Financiero).

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame:	trattamento nazionale
Livello amministrativo:	centrale
Misure:	Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Diario Oficial, 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo I.
Descrizione:	<p>l'attività di riassicurazione può essere esercitata da soggetti stranieri cui sia assegnata almeno la categoria di rischio BBB o una categoria equivalente, secondo agenzie di rating del rischio di chiara fama internazionale indicate dalla commissione per il mercato finanziario (Comisión para el Mercado Financiero). Tali entità hanno un rappresentante in Cile dotato di ampi poteri. Il rappresentante può essere chiamato in giudizio. Fatto salvo quanto precede, la designazione di un rappresentante non è necessaria se l'operazione di riassicurazione è effettuata da un broker riassicurativo iscritto nei registri della commissione. A tutti gli effetti, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e l'esecuzione nel paese del contratto di riassicurazione, il broker è considerato il rappresentante legale dei riassicuratori.</p>

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi bancari e altri servizi finanziari
Obblighi in esame:	trattamento nazionale
Misure:	Ley n. 18.045, Gazzetta ufficiale del 22 ottobre 1981, Ley de Mercado de Valores, titoli VI e VII, articoli 24 e 26.
Descrizione:	le persone fisiche che esercitano l'attività di intermediario di borsa e di agente mobiliare in Cile devono essere cileni o stranieri in possesso di un permesso di soggiorno.

Settore: servizi finanziari

Sottosettore: tutti

Obblighi in esame: trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo: centrale

Misure: D.F.L. 1 del ministero del Lavoro e della previdenza sociale, Gazzetta ufficiale, 24 gennaio 1994, codice del lavoro, titolo preliminare, libro I, capo III (D.F.L. 1 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 24, 1994, Código del Trabajo, Título Preliminar, Libro I, Capítulo III).

Descrizione: almeno l'85 % dei dipendenti che lavorano per lo stesso datore di lavoro è costituito da persone fisiche cilene o da stranieri residenti in Cile da più di cinque anni. La norma si applica ai datori di lavoro con più di 25 dipendenti con un contratto di lavoro (*contrato de trabajo*¹). Il personale tecnico esperto non è soggetto alla presente disposizione, come stabilito dalla direzione del Lavoro (*Dirección del Trabajo*). Per dipendente si intende qualsiasi persona fisica che fornisce servizi intellettuali o materiali, in regime di dipendenza o di subordinazione, in virtù di un contratto di lavoro.

¹ Si precisa che un contratto di lavoro (*contrato de trabajo*) non è obbligatorio per la prestazione di scambi transfrontalieri di servizi.

SEZIONE D

MISURE FUTURE

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	tutti
Obblighi in esame:	prestazione transfrontaliera di servizi finanziari
Livello amministrativo:	centrale
Descrizione:	l'acquisto di servizi finanziari offerti da prestatori di servizi finanziari della parte UE ad opera di persone situate nel territorio del Cile e dei suoi cittadini, ovunque si trovino, è soggetto alle norme sulle valute estere adottate o mantenute in vigore dal Banco Central de Chile conformemente alla sua legge organica (Ley 18.840).
Misure esistenti:	Ley 18.840, Gazzetta ufficiale del 10 ottobre 1989, Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile, titolo III.

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi bancari e altri servizi finanziari
Obblighi in esame:	trattamento nazionale
Livello amministrativo:	centrale
Descrizione:	<p>il Cile può adottare o mantenere in vigore misure volte a conferire al Banco del Estado de Chile, una banca statale cilena, il potere di svolgere funzioni connesse all'amministrazione finanziaria dello Stato, che sono o potrebbero essere stabilite conformemente alle leggi e alle normative cilene. Tali misure comprendono la gestione delle risorse finanziarie del governo cileno, che vengono costituite tramite depositi sulla Cuenta Única Fiscal e i relativi conti sussidiari, che devono essere tutti detenuti presso il Banco del Estado de Chile.</p>
Misure esistenti:	<p>Decreto Ley n. 2.079, Gazzetta ufficiale del 18 gennaio 1978, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile Decreto Ley n. 1.263, Gazzetta ufficiale del 28 novembre 1975, Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado, articolo 6.</p>

Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi
Obblighi in esame:	prestazione transfrontaliera di servizi finanziari
Livello amministrativo:	centrale
Descrizione:	<p>tutti i tipi di assicurazione¹ che la legislazione cilena rende o può rendere obbligatori e tutte le assicurazioni relative alla sicurezza sociale non possono essere stipulati al di fuori del Cile.</p> <p>La riserva non si applica nel caso in cui la legislazione cilena renda obbligatorie assicurazioni per il trasporto marittimo internazionale, l'aviazione commerciale internazionale, i lanci spaziali e il nolo (compresi i satelliti) e le merci in transito internazionale (comprese le merci trasportate). Questa esclusione non si applica alle assicurazioni per il cabotaggio o le attività connesse.</p>
Misure esistenti:	Decreto con Fuerza de Ley n. 251, Gazzetta ufficiale del 22 maggio 1931, Ley de Seguros, titolo I, articolo 4.

¹ Si precisa che questa riserva non si applica ai servizi di riassicurazione.

Settore: servizi finanziari

Sottosettore: servizi sociali

Obblighi in esame: accesso al mercato

prestazione transfrontaliera di servizi finanziari

prescrizioni in materia di prestazioni

Livello amministrativo: centrale

Descrizione: il Cile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi pubblici di contrasto e correzionali nonché dei seguenti servizi, nella misura in cui si tratti di servizi sociali istituiti e mantenuti per motivi di interesse pubblico: sicurezza o assicurazione del reddito, previdenza o assicurazione sociale, assistenza sociale, istruzione pubblica, formazione pubblica, assistenza sanitaria e servizi per l'infanzia.

Settore: servizi finanziari

Sottosettore: tutti

Obblighi in esame: trattamento nazionale

alta dirigenza e consiglio di amministrazione

Descrizione: nel trasferimento o nella cessione di partecipazioni azionarie o attività detenute in un'impresa statale o in un ente pubblico esistenti, il Cile si riserva il diritto di imporre divieti o limitazioni in relazione alla titolarità di tali partecipazioni o attività e al diritto di investitori stranieri o dei loro investimenti di controllare qualsiasi impresa statale in tal modo costituita o gli investimenti da essa effettuati. In relazione a simili trasferimenti o cessioni, il Cile può adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla nazionalità dell'alta dirigenza e dei membri del consiglio di amministrazione. Per "impresa statale" si intende qualsiasi società di proprietà o sotto il controllo del Cile mediante una quota di partecipazione nella sua proprietà, comprese le società costituite dopo la data di entrata in vigore del presente accordo al solo scopo di vendere o cedere la propria quota di partecipazione nel capitale o nelle attività di un'impresa statale o di un ente pubblico esistenti.